



REGIONE DEL VENETO



**AVVISO PUBBLICO
PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI
PER LA REALIZZAZIONE DI PERCORSI TRIENNALI DI
ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE
FINALIZZATI AL CONSEGUIMENTO DELLA QUALIFICA
PROFESSIONALE IN MODALITÀ DUALE
NELLE SEZIONI COMPARTI VARI, EDILIZIA
E SERVIZI DEL BENESSERE**

AA.FF. 2026/2029



70bda43f



INDICE

I. DISPOSIZIONI SULLA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI	4
1. Riferimenti legislativi e normativi	4
2. Premessa	8
3. Obiettivi generali	10
4. Tipologie progettuali	10
4.a. Caratteristiche degli interventi	10
5. Requisiti dei docenti e incompatibilità con la funzione di tutor d'aula	12
6. Requisiti delle sedi	13
7. Destinatari	14
7.a. Numero minimo di destinatari all'avvio e alla conclusione	15
7.b. Decurtazioni per sottnumero negli interventi di secondo e di terzo anno	16
8. Definizione delle figure professionali	16
9. Metodologia	17
10. Soggetti ammessi alla presentazione dei progetti	18
11. Conseguenze della sospensione dell'accreditamento	19
12. Forme di partenariato	19
13. Delega	20
14. Risorse disponibili e vincoli finanziari	21
14.a. Spese di frequenza a carico degli allievi	23
14.b. Riduzioni del contributo pubblico legate alla frequenza	24
15. Modalità e termini per la presentazione dei progetti	24
16. Procedure e criteri di valutazione	26
16.a. Criteri di ammissibilità	26
16.b. Requisiti di ammissibilità/inammissibilità del progetto:	26
16.c. Griglia per la scheda di valutazione	27
17. Tempi ed esiti delle istruttorie	30
18. Comunicazioni	30
19. Termini per l'avvio e la conclusione degli interventi formativi	30
20. Indicazione del foro competente	31
21. Indicazione del responsabile del procedimento ai sensi della legge n. 241/1990 e s.m.i.	31
22. Tutela della privacy	31
II. DISPOSIZIONI SULLA GESTIONE DEI PERCORSI	31
Premessa	31
1. Disposizioni generali: Adempimenti dei beneficiari	32
1.1 Antimafia	32
1.2 CUP	32
2. Gestione delle attività: Adempimenti in materia di pubblicità e informazione	32
3. Gestione delle attività: Inserimento dei partecipanti dopo l'avvio del progetto/intervento	33
4. Gestione delle attività: Gestione delle attività formative	33
5. Gestione delle attività: variazione attività	36
6. Gestione delle attività: monitoraggio	36



7. Gestione delle attività: adempimenti conclusivi	36
8. Gestione delle attività: chiusura delle operazioni	39
9. Aspetti finanziari: procedura per l'erogazione dei contributi - Rinuncia al contributo	39
10. Rendicontazione delle attività: presentazione dell'attestazione finale delle attività (rendiconto finale)	40
APPENDICE 1 - Percorsi triennali in modalità duale: articolazione didattica	41
APPENDICE 2: Qualifiche professionali di cui al repertorio nazionale dell'offerta di istruzione e formazione professionale (Accordo n° 155/CSR del 01/08/2019)	46
APPENDICE 3 - profili regionali aggiuntivi all'elenco di cui in APPENDICE 2	49



I. DISPOSIZIONI SULLA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI

1. Riferimenti legislativi e normativi

Il presente Avviso pubblico viene emanato nell'ambito del quadro normativo previsto dalle seguenti disposizioni:

IeFP

- Legge 17 maggio 1999, n. 144 “Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali” e in particolare l'articolo 68, comma 4;
- L.R. n. 19 del 9 agosto 2002, “Istituzione dell'elenco regionale degli organismi di formazione accreditati” e s.m.i.;
- Legge 28 marzo 2003, n. 53 “Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale”;
- D.Lgs. 15 aprile 2005, n. 76 “Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c) della legge 28 marzo 2003, n. 53”;
- D.Lgs. 15 aprile 2005, n. 77 recante “Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53”;
- D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226 “Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53”;
- Legge 27 dicembre 2006, n. 296 riguardante la legge finanziaria 2007. Commi su innalzamento obbligo di istruzione: 622-624;
- Decreto Ministero Pubblica Istruzione del 22 agosto 2007, n. 139 “Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296” – Documento tecnico – Allegato 1: Assi culturali – Allegato 2: Competenze chiave di cittadinanza da acquisire al termine dell'istruzione obbligatoria;
- Linee guida per le agenzie formative accreditate ai sensi del DM del 29/11/2007 (MPI/MLPS) siglate in Conferenza delle Regioni e Province Autonome il 14 febbraio 2008;
- Intesa sancita in sede di Conferenza Stato Regioni del 20 marzo 2008 per la definizione degli standard minimi del nuovo sistema di accreditamento delle strutture formative per la qualità dei servizi;
- Accordo in sede di Conferenza Stato Regioni del 5 febbraio 2009 per la definizione delle condizioni e delle fasi relative alla messa a regime del sistema di secondo ciclo di istruzione e formazione professionale;
- Accordo tra Regioni e Province Autonome per l'adozione delle metodologie e degli strumenti condivisi, quale riferimento per l'offerta di istruzione e formazione professionale a livello regionale, siglato in Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 25 febbraio 2010;
- Decreto Interministeriale 15 giugno 2010 che recepisce l'Accordo 29 aprile 2010 tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano riguardante il primo anno di attuazione 2010-2011 dei percorsi di IeFP, a norma dell'articolo 27, comma 2, del D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226;
- Accordo tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano riguardante il primo anno di attuazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale a norma dell'articolo 27, comma 2, del Decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, approvato in Conferenza Stato-Regioni il 29 aprile 2010 e recepito con Decreto interministeriale del 15 giugno 2010;
- Decreto del Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca del 18 gennaio 2011, n. 4, con il quale sono state adottate le linee guida di cui all'allegato A) dell'Intesa sancita in Conferenza unificata del 16 dicembre 2010, riguardanti la realizzazione di organici raccordi tra i percorsi degli Istituti professionali e i percorsi di Istruzione e formazione professionale, ai sensi dell'articolo 13, comma 1-quinquies della legge 2 aprile 2007, n. 40;



- Decreto Interministeriale 11 novembre 2011 che recepisce l'Accordo 27 luglio 2011 tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano riguardante gli atti necessari per il passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale di cui al D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226;
- Decreto MIUR 23 aprile 2012 che recepisce l'Accordo 19 gennaio 2012 tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano riguardante l'integrazione del Repertorio delle figure professionali di riferimento nazionale approvato con l'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011;
- DGR n. 2646 del 18 dicembre 2012 "Percorsi triennali di istruzione e formazione professionale. Approvazione delle linee guida per lo svolgimento degli esami nei percorsi triennali in assolvimento del diritto-dovere all'istruzione formazione. D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226" e i successivi decreti dirigenziali di attuazione con cui sono stati definiti modulistica e vademecum anche in riferimento agli esami per il diploma;
- D.Lgs. 16 gennaio 2013, n. 13 "Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92";
- DGR n. 2120 del 30 dicembre 2015 "Aggiornamento delle disposizioni regionali in materia di accreditamento degli Organismi di Formazione ai sensi della L.R. 19/2002 e s.m.i.";
- L.R. n. 8 del 31 marzo 2017 "Il sistema educativo della Regione Veneto", come modificata con L.R. n. 15 del 20 aprile 2018;
- D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 61 "Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107";
- Accordo stipulato in Conferenza Stato-Regioni tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano riguardante l'integrazione e modifica del Repertorio nazionale delle figure nazionali di riferimento per le qualifiche e i diplomi professionali, l'aggiornamento degli standard minimi relativi alle competenze di base e dei modelli di attestazione intermedia e finale dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale, di cui all'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011, repertorio Atti n. 155/CSR del 1° agosto 2019;
- Accordo stipulato in Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in data 18 dicembre 2019 n. 19/210/CR10/C9 relativo alla tabella di confluenza tra qualifiche e diplomi professionali e per l'assunzione delle dimensioni personali, sociali, di apprendimento e imprenditoriali nell'ambito dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale;
- Decreto del Ministro dell'Istruzione di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 56 del 7 luglio 2020 che recepisce l'Accordo stipulato in Conferenza Stato-Regioni e Province Autonome in data 1° agosto 2019, n. 155/CSR;
- DGR n. 914 del 9 luglio 2020 "Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale ex L. 53/2003 e D. Lgs. n. 226/2005 "Recepimento degli Accordi stipulati in Conferenza Stato-Regioni e Province Autonome in data 1° agosto 2019 n. 155/CSR e 18 dicembre 2019 n. 19/210/CR10/C9, riguardanti l'integrazione e modifica del Repertorio nazionale delle figure nazionali di riferimento per le qualifiche e i diplomi professionali ed elementi correlati" ed in particolare i punti 7, 8 e 9 del dispositivo del provvedimento;
- Decreto direttoriale n. 912 del 20 luglio 2022 "Approvazione nuovi profili regionali di Istruzione e Formazione professionale. DGR n. 914 del 09/07/2020 e DGR n. 119 del 31/01/2012. (Art. 18, comma 2 del D. Lgs. 17/10/2005, n. 226). Integrazione al Decreto del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione n. 724 del 06/06/2022. Profilo regionale di "Operatore delle produzioni alimentari: profilo regionale gestione cantina, presentazione prodotto e conduzione vigneto".
- Decreto direttoriale n. 260 del 28 febbraio 2023 "Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale ex L. 53/2003 e D. Lgs. n. 226/2005. Quadro di confluenza dalle figure nazionali di qualifica a quelle di diploma professionale. Repertorio IeFP 2019. Integrazioni della tabella con i profili regionali di IeFP";



- DGR n 258 del 15/03/2023 “Percorsi triennali e di quarto anno di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP). Aggiornamento delle linee guida per lo svolgimento degli esami nei percorsi per il conseguimento della qualifica o del diploma. D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226. L.R. 31 marzo 2017, n. 8, art. 14, comma 3”;
- Legge 8 agosto 2024, n. 121, recante «Istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale» e successive modificazioni ed integrazioni e, in particolare, l’art. 1 «Istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale
- Decreto del Ministero Istruzione e del Merito n.118 del 12/06/2024 "Schema di decreto di adozione delle Linee guida per la semplificazione in via amministrativa degli adempimenti necessari per i passaggi tra i percorsi di istruzione professionale e i percorsi di istruzione e formazione professionale, in attuazione dell’articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61."
- DDR n. 397 del 09/05/2025 “Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale ex L. 53/2003 e D. Lgs. n. 226/2005. Quadro di confluenza dalle figure nazionali di qualifica a quelle di diploma professionale. Repertorio IeFP 2019. DDR n. 260/2023. Integrazione correlazioni a partire dall’AF 2025-2026”;
- DM n. 166 del 09/08/2025 Linee guida per l’introduzione dell’Intelligenza Artificiale nelle istituzioni scolastiche;
- Direttiva 5.3.2026 COM(2026) 113 final “Gender Equality Strategy 2026-2030”;
- Delibera CdM 22 aprile 2026 recante "Deliberazione motivata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di autorizzazione all’adozione del decreto del Ministro dell’istruzione e del merito, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, recante norme di attuazione dell’articolo 25 -bis , comma 4, lettera b) e comma 5, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, concernente la definizione di un sistema di valutazione dell’offerta formativa dei percorsi, di cui all’articolo 17, comma 1, lettera b) , del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, ai fini della loro validazione per l’accesso delle studentesse e degli studenti, al termine dei percorsi quadriennali di istruzione e formazione professionale, ai percorsi formativi degli ITS Academy e all’esame di maturità di istruzione professionale." .

Per la sezione benessere inoltre:

- Legge 4 gennaio 1990, n. 1 “Disciplina dell’attività di estetista”;
- L.R. 27 novembre 1991, n. 29 “Disciplina dell’attività di estetista”;
- Legge 17 agosto 2005, n. 174 “Disciplina dell’attività di acconciatore”;
- L.R. 23 ottobre 2009, n. 28 “Disciplina dell’attività di acconciatore”.

DUALE

- Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 recante “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’art. 1, comma 7 della legge 10 dicembre 2014, n. 183”;
- Decreto legislativo 15 settembre 2015, n. 150 “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1, comma 3 della legge 10 dicembre 2014 n. 183 e, in particolare, l’articolo 32, comma 3”;
- Accordo in Conferenza Stato Regioni prot n 158/CSR del 24 settembre 2015 sul progetto sperimentale recante “Azioni di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell’ambito dell’Istruzione e Formazione Professionale”;
- Decreto 12 ottobre 2015 “Definizione degli standard formativi dell’apprendistato e criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato, in attuazione dell’articolo 46, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81” adottato dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e il Ministro dell’Economia e delle Finanze;
- Protocollo di Intesa sull’attuazione del progetto sperimentale recante “Azioni di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell’ambito dell’istruzione e formazione professionale” siglato tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e la Regione del Veneto il 13/01/2016;



- DGR n. 1122 del 31/07/2018 “Sperimentazione del sistema di formazione duale. Approvazione del documento "Il sistema duale nell'Istruzione e Formazione Professionale. Competenze tecnico professionali e compiti operativi. L'applicazione pratica in impresa" che aggiorna il precedente approvato con la DGR n. 1137 del 19 luglio 2017. Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Accordo Stato-Regioni del 24 settembre 2015. Decreto Interministeriale 12 ottobre 2015”;
- Legge del 30 dicembre 2018, n. 145, commi 784 e seguenti, “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”; in particolare i commi 784, 786 e 787 dell'articolo 1 della citata legge 145/2018, che dispongono la ridenominazione dei percorsi di alternanza scuola lavoro di cui al decreto legislativo 77/2005 in “Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento [PCTO]”;
- Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 12 del 6 giugno 2022 su “Il contratto di apprendistato di primo livello, ai sensi dell'articolo 43 del Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e del Decreto interministeriale 12 ottobre 2015”;
- Decreto Direttoriale n. 15 del 14 aprile 2022 sul finanziamento dei percorsi formativi rivolti all'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento;
- Decreto della Direzione regionale Formazione e Istruzione n. 343 del 07.04.22 “Sistema di formazione duale. Approvazione del documento "Il sistema duale nell'Istruzione e Formazione Professionale. Competenze tecnico professionali e compiti operativi in impresa per le figure di operatore e di tecnico. Repertorio di Istruzione e Formazione Professionale di cui all' Accordo 155/CSR. Vers. 1.2”;

ALTRO:

- L.R. n. 39 del 29/11/2001 “Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione” e s.m.i.;
- D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e s.m.i.;
- Legge 31 dicembre 2009 n. 196 “Legge di contabilità e finanza pubblica”, come modificata dalla legge 7 aprile 2011, n. 39 “Modifiche alla legge 31 dicembre 2009 n. 196, conseguenti alle nuove regole adottate dall'Unione europea in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri”;
- Regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio del 17 dicembre 2020 che stabilisce il Quadro finanziario pluriennale (QFP) per il periodo 2021-2027;
- Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europeo;
- Regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, (nel seguito regolamento di disposizioni comuni - RDC);
- Regolamento (UE) n. 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che istituisce e disciplina il Fondo sociale europeo Plus (FSE Plus) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013;
- Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea («Carta»);
- Decisione di Esecuzione della commissione C(2022) 4787 del 15/7/2022 che approva l'accordo di partenariato con la Repubblica italiana per il ciclo di programmazione 2021-2027;
- Decisione di esecuzione della Commissione europea C(2026)2273 del 30.3.2026 recante modifica della decisione di esecuzione C(2022)5655 che approva il programma PR Veneto FSE+ 2021-2027 per il sostegno a titolo del Fondo sociale europeo Plus nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" CCI 2021IT05SFPR018;
- DGR n. 1010 del 16 agosto 2022 “Programmazione 2021-2027 Obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita". PR FESR e PR FSE+ della Regione del Veneto per il periodo 2021-2027 in attuazione del Reg. (UE) 2021/1060, del Reg. (UE) 2021/1058 e del Reg. (UE) 2021/1057. Presa d'atto



della "Decisione di esecuzione della Commissione europea che approva il programma "PR Veneto FSE+ 2021-2027" per il sostegno del Fondo Sociale Europeo Plus nell'ambito dell'obiettivo Investimenti per l'occupazione e la crescita per la regione Veneto in Italia CCI 2021IT05SFPR018", n. C(2022)5655 del 01/8/2022, e trasmissione degli atti ai sensi dell'articolo 9 della L.R. 26 del 25 novembre 2011";;

- DPR n. 66 del 10/03/2025 - Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità della spesa per i programmi cofinanziati dai fondi per la politica di coesione e dagli altri fondi europei a gestione concorrente di cui al Regolamento (UE) 2021/1060 per il periodo di programmazione 2021/2027 (Fondo europeo di sviluppo regionale; Fondo sociale europeo Plus; Fondo per una transizione giusta; Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura; Fondo asilo, migrazione e integrazione; Fondo sicurezza interna; Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti).
- Sistema di Gestione e Controllo (c.d. SI.GE.CO.) del PR Veneto FSE+ 2021-2027, nella versione aggiornata al DDR 37/2024 del Direttore della Direzione Autorità di Gestione FSE, che include il Manuale delle Procedure e Piste di controllo, gli "Strumenti operativi dell'Autorità di Gestione (modelli, verbali, check list)", e la "Valutazione dei rischi ex ante per le verifiche di gestione (art. 74, paragrafo 2, Reg. (UE) 2021/1060)";
- Testo Unico per i Beneficiari del PR Veneto FSE+ di cui al DDR 48/2023 del Direttore della Direzione Autorità di Gestione FSE e s.m.i. incluso anche l'adeguamento del sistema dei Costi unitari della Regione del Veneto;
- DGR "Formazione professionale rivolta a minori. Programma Regionale FSE+ 2021-2027. Approvazione Rivalutazione dei Costi Unitari (art. 53, c.1 b, Reg. UE 1060/2021 e s.m.i.). Approvazione di un Avviso pubblico per la presentazione di progetti formativi di Istruzione e Formazione Professionale finanziabili con risorse comunitarie del Programma Regionale FSE+ 2021-2027 Priorità 4 Occupazione Giovanile, risorse statali di cui alla L. n. 144/1999 e risorse regionali di cui alla L.R. n. 8/2017 e di progetti formativi per l'inclusione sociale finanziabili con risorse FSE+ 2021-2027 Priorità 3 Inclusione sociale - Obiettivo specifico h) - ESO4.8- Anno Formativo 2026-2027". La DGR citata è oggetto di contestuale approvazione;
- D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e misure di prevenzione" e s.m.i.;
- Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34 (cd. Decreto crescita) limitatamente all'art. 35 convertito in Legge 28 giugno 2019, n. 58 che ha modificato l'art. 1, commi da 125 a 129, della L. 4 agosto 2017, n.124;
- Legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante "Disposizioni ordinarie in materia di pubblica amministrazione" e, in particolare, l'articolo 11, comma 2-bis.

2. Premessa

Il 24 settembre 2015 è stato approvato in Conferenza Stato-Regioni, l'Accordo sulle azioni di accompagnamento sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell'ambito dell'Istruzione e Formazione Professionale.

Si tratta di novità legislative introdotte dal D. Lgs. 81 del 15/6/2015 "Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'art. 1, comma 7 della legge 10 dicembre 2014, n. 183" che negli articoli 41 e seguenti disciplina anche il contratto di apprendistato per la qualifica professionale, come tipologia di contratto che integra organicamente, in un sistema duale, formazione e lavoro, con riferimento ai titoli di istruzione e formazione e alle qualificazioni professionali contenute nel Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali.

In data 01/08/2019 è stato siglato il nuovo Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano (Rep atti n.155/CSR) relativo al Repertorio delle figure di IeFP, pur configurandosi come una integrazione e manutenzione del repertorio nazionale del 2011, di fatto ne revisiona anche profondamente l'impianto metodologico e rivede le competenze in esito alla figura di tecnico. Tra gli aspetti più evidenti e immediati vi è il passaggio dalle 22 figure di operatori del Repertorio 2011 -di cui 6 con indirizzi per un totale di 13 indirizzi (max 3 per Figura) - ad un nuovo Repertorio con 26 figure di operatori - di cui 9 con indirizzi per un totale di 36 indirizzi (max 6 per Figura) -; per le figure di Tecnico si passa dalle



attuali 21 figure del Repertorio 2011 -senza indirizzo-, alle 29 - con 21 indirizzi per un totale di 54 indirizzi (max 6 per Figura)

I percorsi triennali di Istruzione e Formazione Professionale, finalizzati al conseguimento di qualifiche professionali nell'ambito del sistema duale nell'Istruzione e Formazione Professionale costituiscono una importante integrazione all'offerta formativa per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione e del diritto dovere all'istruzione – formazione, e pertanto occorre dare un'adeguata risposta alle famiglie e al territorio in tempi possibilmente compatibili con le scelte da effettuare al termine del primo ciclo e la conseguente iscrizione al secondo ciclo.

Si intende quindi dare avvio alle procedure per la realizzazione di percorsi triennali di istruzione e formazione per il conseguimento di qualifiche del Piano di formazione iniziale da realizzarsi in modalità duale, individuando, prima possibile e comunque entro il termine ultimo per le iscrizioni on line- i percorsi ritenuti ammissibili e finanziabili.

E' necessario ricordare che le iscrizioni alle Scuole di Formazione professionale anche per l'anno scolastico 2026/2027 sono già state raccolte per il tramite del portale *Iscrizioni on line* nei termini definiti dalla Nota del Ministero dell'Istruzione e del merito per le iscrizioni e della nota congiunta Regione del Veneto - Ufficio scolastico regionale sempre ad oggetto iscrizioni ai corsi di IeF P per il prossimo A.F..

Tutti i percorsi prevedono il raggiungimento minimo del livello 3 (intermedio) del Digcomp 2.1, dando atto che gli interventi finalizzati al conseguimento della qualifica professionale prevedono, ai sensi dell'Accordo stipulato in Conferenza Stato-Regioni, repertorio Atti n. 155/CSR del 1° agosto 2019, obbligatoriamente interventi formativi per le competenze digitali di cui all' Allegato 4 del citato Accordo. Ciò si ritiene consenta ai progetti il rispetto del principio del Tagging digitale.

I progetti presentati, inoltre, devono essere conformi ai principi della convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica ("convenzione di Istanbul") e alla strategia per la parità di genere (Gender Equality Strategy 2026-2030 https://commission.europa.eu/document/1f5fa936-9fba-4435-93f5-32fa220bac82_en); devono pertanto essere previsti interventi educativi atti a rispondere a bisogni che attengono ai molteplici aspetti connessi alle condizioni di violenza di genere quali l'educazione alla prevenzione, l'informazione e la sensibilizzazione, nonché lo sviluppo dell'autonomia lavorativa, economica e abitativa . Il progetto "Educare alle relazioni" del Ministero dell'Istruzione e del Merito - MIM (D.M. MIM n. 83 del 24/12/2023) mira a promuovere la formazione affettiva e relazionale delle nuove generazioni attraverso una formazione specifica rivolta agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, al fine di contrastare la violenza di genere e favorire il rispetto dell'altro; si ritiene che, nel rispetto delle competenze regionali, i medesimi principi possano essere di riferimento anche nel sistema regionale dell'istruzione e formazione professionale.

Si evidenzia inoltre che la legge 8 agosto 2024, n. 121, recante «Istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale» e successive modificazioni ed integrazioni ha dato avvio alla cosiddetta Riforma Valditara 4+2, che intende sviluppare un'offerta formativa integrata in cui venga favorito il raccordo tra i percorsi degli istituti tecnici e professionali, delle istituzioni formative accreditate dalle Regioni e degli ITS Academy, le istituzioni, i contesti produttivi, il mondo delle imprese, delle professioni e i diversi stakeholder, per offrire agli studenti opportunità diversificate di istruzione e formazione in ambito tecnologico-professionale sia tra quelle afferenti al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione (con la possibilità di passaggi tra i vari percorsi di studio) sia in continuità verticale, agevolando la prosecuzione della formazione nei percorsi di istruzione terziaria.

Tra le caratteristiche più salienti vi è la stipula di un accordo di rete, costituita d'intesa tra Regioni e USR sulla base delle priorità stabilite dalle programmazioni dell'offerta formativa in rapporto alla caratterizzazione della filiera e all'individuazione degli ITS Academy nel proprio ambito territoriale, che coinvolga almeno un istituto tecnico o professionale, l'ITS Academy e istituzioni formative accreditate dalle Regioni.

Nella valutazione delle proposte progettuali potrà essere posta attenzione agli interventi che si hanno stipulato o candidano ad un partenariato per i progetti sperimentali 4+2 presenti - o potenziali - sul territorio, specie se l'organismo di formazione è già inserito in rete con ITS coerenti per filiera.

L' ammissione al finanziamento – o al riconoscimento - dei soggetti e/o dei percorsi non costituisce al momento titolo per il mantenimento pluriennale dell'intervento nel piano dell'offerta formativa futura.



3. Obiettivi generali

Il presente Avviso pubblico è riferito alla progettazione di percorsi triennali di istruzione e formazione per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione e del diritto-dovere all'istruzione formazione nelle sezioni comparti vari, edilizia e benessere, da realizzare in modalità duale.

Le azioni di accompagnamento sviluppo e rafforzamento del sistema duale in oggetto hanno l'intento di contrastare la dispersione scolastica, rafforzando il collegamento tra istruzione e formazione professionale e mondo del lavoro, e di favorire la transizione dal mondo della scuola a quello del lavoro e l'occupabilità dei giovani.

L'obiettivo prioritario della presente programmazione del sistema di formazione duale è l'attivazione di contratti di apprendistato di primo livello, ai sensi dell'art. 41 II comma, lettera a) del D. Lgs. 81/2015.

In ogni caso deve essere assicurato a tutti gli studenti di età superiore ai 15 anni un periodo di esperienza pratica in azienda almeno nella forma dell'alternanza (Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento – PCTO) scuola lavoro duale.

4. Tipologie progettuali

In adesione al presente Avviso possono essere presentati progetti per la realizzazione nel triennio 2026/2029 di un percorso triennale di istruzione e formazione professionale, da realizzare esclusivamente nel sistema di formazione duale.

Ogni progetto può presentare un solo percorso triennale.

Ciascun progetto presentato dovrà prevedere la realizzazione di:

- nel 2026/2027 un intervento di primo anno tipo FI/Q1T di 990 ore;
- nel 2027/2028 un intervento di secondo anno tipo FI/Q2T di 990 ore, in prosecuzione del primo;
- nel 2028/2029 dell'intervento di terzo anno tipo FI/Q3T di 990 ore, a completamento del triennio, a conclusione del quale sarà rilasciata la qualifica professionale.

I progetti per percorsi triennali nel sistema duale sono presentabili nella sezione comparti vari, edilizia o servizi del benessere.

Non sono ammissibili progetti su sedi per le quali, ottenuto il finanziamento sugli avvisi del sistema duale riferibile all'anno formativo 2025-26 (DGR n. 775/2025), non sono stati avviati i corsi; l'inammissibilità opera limitatamente alla sezione non avviata.

4.a. Caratteristiche degli interventi

I percorsi triennali di istruzione e formazione professionale per il conseguimento della qualifica professionale con il sistema formativo duale:

- sono realizzati nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni stabilite dagli artt. 15-22 del D.Lgs 226/2005;
- sono finalizzati al conseguimento di qualifiche ascrivibili alle figure individuate dal Repertorio nazionale dell'offerta di istruzione e formazione professionale di cui all'Accordo stipulato in Conferenza Stato-Regioni e Province Autonome in data 1° agosto 2019 n. 155/CSR, nel settore dei comparti vari , nel settore edilizia o nel settore benessere ;
- integrano il percorso di formazione svolto presso il CFP/Scuola della Formazione Professionale presso cui lo studente è iscritto, con periodi di applicazione pratica realizzati attraverso gli strumenti:
 - dell'impresa simulata nel primo anno,
 - dell'apprendistato per la qualifica professionale - di norma coinvolgendo il 10 % del numero minimo di allievi all'avvio del terzo anno (arrotondato per difetto a 1 allievo),



- dell'alternanza scuola lavoro/PCTO per tutti gli studenti per cui non sia possibile attivare contratti di apprendistato per la qualifica professionale.

I progetti devono prevedere **a pena di inammissibilità** un numero di partenariati ospitanti sufficienti a garantire l'accoglienza per il periodo di applicazione pratica in azienda di almeno 20 studenti.

I periodi di applicazione pratica che caratterizzano i percorsi triennali di istruzione e formazione professionale realizzati in modalità duale non possono essere inferiori a:

- **nel primo anno del triennio:** 400 ore annue in impresa simulata. L'impresa simulata è rivolta in particolare agli studenti quattordicenni del primo anno del percorso triennale, ed ha una funzione propedeutica all'alternanza scuola lavoro/PCTO o all'apprendistato;
- **nel secondo anno del triennio:** minimo 40% dell'orario ordinamentale annuale di 990 ore in formazione interna all'azienda presso cui lo studente iscritto alla Scuola della Formazione Professionale sia stato assunto in contratto di apprendistato per la qualifica ai sensi dell'art. 41 II comma lettera a) del D.Lgs. 81/2015 oppure minimo 400 ore annue di formazione in azienda in alternanza scuola lavoro/PCTO;
- **nel terzo anno del triennio:** minimo 50% dell'orario ordinamentale annuale di 990 ore in formazione interna all'azienda presso cui lo studente iscritto alla Scuola della Formazione Professionale sia stato assunto in contratto di apprendistato per la qualifica ai sensi dell'art. 41 II comma lettera a) del D.Lgs. 81/2015, oppure di formazione in azienda in alternanza scuola lavoro/PCTO.

La qualifica viene conseguita a conclusione del percorso triennale, previo superamento delle prove finali previste dalla L.R. n. 8 del 31 marzo 2017 "Il sistema educativo della Regione Veneto", ispirate a principi "di oggettività e trasparenza del processo valutativo ed equità di trattamento dei candidati" (art. 14) e regolate dalle disposizioni regionali vigenti (<https://spazio-operatori.regione.veneto.it/it/w/fi-esami-modulistica?redirect=%2Fit%2Ffi-materiale>).

È possibile inserire in contratti di apprendistato per la qualifica anche ragazzi iscritti al primo anno del percorso triennale, purché abbiano compiuto il quindicesimo anno di età.

In ogni caso deve essere assicurato a tutti gli studenti di età superiore ai 15 anni un periodo di esperienza pratica in azienda almeno nella forma dell'alternanza (Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento – PCTO) scuola lavoro duale.

APPRENDISTATO PER LA QUALIFICA

Le disposizioni del D.Lgs. n. 81/2015 e del DM 12/10/2015 individuano tre elementi essenziali che caratterizzano il contratto di apprendistato di primo livello:

- la formazione esterna all'azienda, svolta presso la Scuola di formazione professionale,
- la formazione interna all'azienda, regolata dal Piano formativo individuale,
- le attività lavorative svolte in azienda, in esecuzione degli obblighi assunti con la sottoscrizione del contratto di lavoro.

Le ore relative alle attività lavorative svolte in azienda dovranno essere determinate in numero tale da garantire una coerenza con la durata del percorso formativo, compatibili con l'articolazione dell'orario ordinamentale e in rapporto alla durata del contratto di apprendistato.

Per tali attività dovrà essere previsto un numero di ore su base semestrale non inferiore a 100 ore complessive per ogni contratto di apprendistato.

Il contratto di apprendistato per la qualifica pertanto presuppone:

- la stipula di un protocollo di intesa tra l'organismo di formazione e il datore di lavoro che assumerà lo studente;



- e la sottoscrizione di un piano formativo individuale tra l'Organismo di formazione presso cui lo studente è iscritto, il datore di lavoro e lo studente stesso o il titolare di responsabilità genitoriale.

Il protocollo di intesa tra l'organismo di formazione e il datore di lavoro e il piano formativo individuale sono redatti nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto 12 ottobre 2015 "Definizione degli standard formativi dell'apprendistato e criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato, in attuazione dell'articolo 46, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81".

Con il contratto di apprendistato per la qualifica lo studente assume il doppio status di studente e di lavoratore.

ALTERNANZA/PCTO

L'attivazione dell'alternanza/PCTO presuppone la presenza di un accordo tra Scuola della Formazione Professionale e azienda presso cui lo studente frequenterà i periodi di applicazione pratica.

L'accordo deve definire gli obiettivi e le azioni, le modalità organizzative e le modalità di verifica e controllo dell'apprendimento, di valutazione e certificazione delle competenze acquisite.

Il percorso duale in alternanza scuola lavoro/PCTO deve essere progettato con riferimento sia alle attività in aula sia ai periodi di permanenza in azienda con la condivisione e la validazione dei diversi soggetti - Scuola della Formazione Professionale e datore di lavoro - che collaborano alla formazione dello studente.

L'alternanza/PCTO presuppone inoltre la condivisione dei criteri e degli strumenti per il controllo e la valutazione e delle procedure per la gestione di eventuali criticità e disfunzioni.

La Regione del Veneto, inoltre, raccomanda una particolare attenzione al tema dell'intelligenza artificiale (IA), assicurando che l'utilizzo di tale strumento rispetti norme e principi etici, in modo da renderlo uno strumento affidabile e inclusivo per la comunità scolastica. Gli Organismi di Formazione (OdF) dovranno prevedere attività che promuovano l'equità e la consapevolezza nell'uso dell'IA, in linea con le raccomandazioni contenute nelle "Linee guida per l'introduzione dell'Intelligenza Artificiale nelle istituzioni scolastiche" (D.M. MIM n. 166 del 09/08/2025), in quanto compatibili.

5. Requisiti dei docenti e incompatibilità con la funzione di tutor d'aula

Le attività educative e formative realizzate dall'ente formatore devono essere affidate a personale docente in possesso di abilitazione all'insegnamento o ad esperti in possesso di documentata esperienza maturata per almeno cinque anni nel settore professionale di riferimento, nel rispetto dell'articolo 19 (livelli essenziali dei requisiti dei docenti) del D.Lgs. n. 225/2005 e relative note integrative e comunicazioni della Regione del Veneto in merito.

La mancanza di requisiti accertata dalla competente struttura regionale comporta l'applicazione di decurtazioni del contributo pubblico nella misura prevista al punto "Decurtazioni, revoche, sospensioni cautelative del finanziamento e decadenze" del Testo Unico per i Beneficiari.

Il tutor d'aula e il docente sono due figure professionali distinte e non sovrapponibili, sebbene possano essere ricoperte dalla stessa persona in alcuni casi. È importante distinguere i due ruoli per garantire un'efficace azione di supporto e formazione degli allievi. Infatti, il tutor d'aula ha tra le sue funzioni fondamentali (oltre a quelle propriamente organizzative) il compito di fornire un supporto consulenziale a quanti si apprestano a partecipare ad un percorso di apprendimento, facilitando l'acquisizione e lo sviluppo di nuove conoscenze, abilità e sensibilità proprie del contesto di apprendimento, mentre il docente è responsabile dell'insegnamento e della trasmissione delle conoscenze. Separare chiaramente i due ruoli consente di assicurare che entrambi gli aspetti, formativo e di supporto, siano adeguatamente coperti.

Nel caso in cui il docente riveste anche il ruolo di tutor d'aula è necessario che la registrazione delle attività siano distinguibili e non sovrapposte, ossia, è necessario che le attività svolte in queste due diverse funzioni siano registrate e documentate in modo separato e chiaro, senza confondere o sovrapporre le attività di insegnamento (docente) con quelle di supporto e accompagnamento (tutor d'aula).



E' opportuno altresì precisare che non esiste comunque incompatibilità tra il ruolo di tutor di stage, che affianca il tutor aziendale nell'accompagnare il percorso di formazione in azienda dell'allievo, e il ruolo di docente dello stesso allievo; al contrario, il doppio ruolo risulta auspicabile, in quanto il docente è la figura che meglio di chiunque altra si presta a seguire processi di apprendimento in azienda (vedi nota Direzione Formazione e Istruzione prot. n. 634361 del 20/11/2025).

In applicazione del decreto legislativo n. 39 del 4 marzo 2014, emanato in attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, nel caso di nuove assunzioni (indipendentemente dalla tipologia di rapporto di lavoro, anche determinato) di personale per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori è necessario richiedere il certificato penale del casellario giudiziale al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di: prostituzione minorile (600-bis c.p.); pornografia minorile (600-ter c.p.); detenzione di materiale pedopornografico (600-quater c.p.); iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (600-quinquies c.p.); adescamento minorenni (609 c.p.) ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.

La disposizione riguarda non solo le figure dei docenti e dei tutors, ma anche il personale amministrativo che abbia contatti diretti e regolari con i minori.

6. Requisiti delle sedi

In riferimento all'art. 21 del D.Lgs. 226/2005 sui livelli essenziali delle strutture e dei servizi delle istituzioni formative, i percorsi di istruzione e formazione potranno essere realizzati, per la parte da realizzarsi a carico dell'ente formatore, esclusivamente in locali, sedi o spazi rispondenti ai requisiti 1.2 e 1.3 del vigente modello di accreditamento regionale (All. A alla DGR n. 2120/2015), ovvero in spazi didattici che siano stati verificati in sede di audit ai sensi della DGR n. 2120/2015 in capo al soggetto proponente.

I certificati e/o le autorizzazioni previsti nella check list strutturale del sistema di accreditamento alla Formazione Professionale devono essere validi per tutto il periodo formativo oggetto dell'Avviso.

In caso fosse documentato l'avvio del procedimento per il rinnovo o il rilascio delle certificazioni e/o autorizzazioni necessarie, le stesse dovranno essere presentate ai fini dell'autorizzazione all'avvio delle attività formative.

Il progetto presentato dovrà riportare per ogni intervento l'indirizzo completo della sede o delle sedi di realizzazione.

È possibile richiedere l'autorizzazione all'erogazione delle attività formative anche in spazi non ancora verificati ai sensi della succitata DGR 2120/2015, purché questi siano in regola con i requisiti previsti dal vigente modello di accreditamento ai punti 1.2. e 1.3.

In tal caso l'OdF proponente dovrà allegare alla domanda di ammissione:

- modulistica compilata, riportante l'elenco dei documenti riferiti ai nuovi spazi didattici per cui si chiede l'autorizzazione;
- copia dei documenti elencati nella modulistica.

L'avvio delle attività nel nuovo spazio didattico potrà avvenire solo previa autorizzazione della Regione, rilasciata a seguito di verifica con esito positivo dei nuovi spazi.

Il procedimento per l'autorizzazione comprende due fasi:

- verifica dei documenti trasmessi con la richiesta di autorizzazione ed elencati nella modulistica;
- visita di audit in loco una volta conclusa positivamente la verifica dei documenti.



L'avvio delle attività sarà comunque consentito esclusivamente nelle sedi autorizzate.

Per eventuali variazioni di sede di svolgimento dell'attività formativa rispetto alle sedi autorizzate che si rendano necessarie durante lo svolgimento degli interventi deve essere richiesta preventiva autorizzazione alla Direzione Formazione e Istruzione con almeno 40 giorni di anticipo, al fine di poter effettuare la verifica dell'idoneità della struttura e concedere relativa autorizzazione. Per la richiesta di autorizzazione riferita a spazi non ancora verificati dovrà essere utilizzata l'apposita modulistica.

Le certificazioni e/o le autorizzazioni previste nella check list strutturale del sistema di accreditamento alla Formazione Professionale devono essere presentate ai fini dell'autorizzazione all'avvio delle attività formative o al trasferimento delle attività nella nuova sede..

7. Destinatari

I percorsi triennali di istruzione e formazione attivati in esecuzione del presente Avviso sono rivolti a giovani:

- soggetti all'obbligo di istruzione e/o all'obbligo formativo;
- in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado o, per gli allievi disabili, dell'attestato di credito formativo previsto dall'art. 9 del D.P.R. 122 del 22 giugno 2009¹.

I percorsi di istruzione e formazione di secondo anno o terzo anno, attivati in esecuzione del presente Avviso, sono rivolti a giovani con le caratteristiche di cui sopra e che abbiano ottenuto l'idoneità ovvero il riconoscimento di crediti formativi adeguati ad accedere all'intervento.

I progetti specifici per allievi con disabilità sono rivolti a soggetti con disabilità certificata dalle ASL (da acquisire agli atti del Centro) che non siano in grado di avvalersi dei metodi di apprendimento ordinari.

Per l'iscrizione ai percorsi di istruzione e formazione di minori con cittadinanza non italiana in possesso di titolo di studio non conseguito in Italia è necessario acquisire il titolo di studio in originale o copia autentica, accompagnato da traduzione asseverata in lingua italiana. L'OdF che riceve l'iscrizione dovrà accertare la valenza del titolo di studio in relazione all'ordinamento scolastico del Paese di provenienza, verificando, in particolare, che si tratti di titolo conclusivo di un ciclo di studi di durata non inferiore a 8 anni.

È fatto salvo il diritto di proseguire il percorso triennale fino al raggiungimento della qualifica professionale per i giovani che, già iscritti e frequentanti un percorso scolastico o di istruzione e formazione, abbiano compiuto la maggiore età senza aver conseguito un titolo in assolvimento del diritto-dovere all'istruzione – formazione.

Pertanto eventuali richieste di iscrizione di allievi maggiorenni ai percorsi triennali possono essere accolte solo in continuità didattica con un diverso percorso scolastico o formativo frequentato presso un CFP/Scuola della formazione professionale o una Scuola secondaria di secondo grado, ovvero in presenza di una specifica intesa tra l'Organismo di formazione e le Istituzioni scolastiche o i Centri Territoriali Permanenti per l'educazione degli adulti per un progetto integrato finalizzato al conseguimento del diploma di scuola secondaria di primo grado e all'acquisizione di crediti formativi per la prosecuzione nei percorsi triennali, che dovrebbero assicurare l'inserimento dell'allievo maggiorenne nel secondo anno di un percorso triennale.

In considerazione della previsione contenuta all'art. 43 D.Lgs. 81/2015, il quale prevede all'apprendistato per la qualifica e per il diploma possano accedere persone di età compresa tra i 15 e i 25 anni, eventuali utenti

¹ per gli stranieri si veda quanto disposto dal DPR 394/1999, art. 45 comma 2 e dalla Circolare MIUR n. 465 del 27/01/2012, per quanto compatibile con le disposizioni regionali sulla IeFP. Pertanto per gli studenti in età di obbligo di istruzione l'iscrizione può avvenire alla classe corrispondente all'età anagrafica, salva diversa valutazione del collegio dei docenti sulla base degli elementi di conoscenza di cui al punto a), b), c) e d) dell'art. 45, comma 2, del D.P.R. 394/1999, invece per gli studenti, almeno sedicenni, che hanno seguito un regolare corso di studi nel Paese di provenienza, il consiglio di classe potrà consentire l'iscrizione ai percorsi di studio e alle classi richieste qualora essi provino di "possedere adeguata preparazione sull'intero programma prescritto per l'idoneità alla classe cui aspirano" secondo le modalità previste dall'art. 192, comma 3, del d. lgs. 297/1994.



maggioresni potranno essere eccezionalmente iscritti al primo anno del triennio in qualità di utenti rendicontabili solo per consentire la stipula di un contratto di apprendistato per il conseguimento della qualifica professionale.

Al di fuori di questi casi di continuità didattica la richiesta di iscrizione ai percorsi triennali di utenti maioresni o di utenti minoresni che abbiano già conseguito una qualifica di IeFP può essere accolta a discrezione dell'ente, ma non rileva né ai fini del raggiungimento del numero minimo di allievi richiesti per l'avvio e la conclusione dell'intervento formativo, né ai fini rendicontali.

Eventuali utenti accolti dall'OdF anche se privi dei requisiti di ammissione al corso e che non rilevano né ai fini del raggiungimento del numero minimo di allievi richiesti per l'avvio e la conclusione dell'intervento formativo, né ai fini rendicontali, devono essere inseriti nel sistema gestionale con lo stato di "fuori rendiconto".

L'assenza dei requisiti nei destinatari che concorrono a formare il numero minimo richiesto per l'avvio e per la conclusione, accertata successivamente all'avvio del corso, comporta l'applicazione di decurtazioni del contributo pubblico nelle misure previste al punto "Decurtazioni, revoche, sospensioni cautelative del finanziamento e decadenze" del Testo Unico per i Beneficiari.

Analoga disposizione verrà applicata in sede rendicontale a eventuali interventi in cui, a conclusione delle attività, si riscontri un numero effettivo di frequentanti inferiore al minimo previsto per l'avvio o di formati inferiore al minimo di allievi formati previsti alla conclusione, nei termini di cui al successivo punto 6.a. Numero minimo di destinatari all'avvio e alla conclusione.

Vista la fascia di età, si richiama l'attenzione all' art 12 del Decreto-Legge del 15 settembre 2023 n. 123, c.d. Decreto Caivano, convertito nella Legge 159 del 13.11.2023, in tema di elusione e contrasto alla dispersione; le norme citate vanno conciliate con le disposizioni di cui al successivo punto **Gestione delle attività: variazione attività**, disposizioni che mantengono validità solo in riferimento alla gestione rendicontale

7.a. Numero minimo di destinatari all'avvio e alla conclusione

- Gli interventi formativi di primo anno (tipo FI/Q1T) devono essere attivati con un numero minimo di 20 allievi, pena il diniego all'autorizzazione all'avvio e devono concludersi con almeno 15 allievi formati;
- gli interventi formativi di secondo anno (tipo FI/Q2T) devono essere attivati con un numero minimo di 15 allievi, e devono concludersi con almeno 12 allievi formati;
- gli interventi formativi di terzo anno (tipo FI/Q3T) devono essere attivati con un numero minimo di 15 allievi e concludersi con almeno 12 allievi formati.

ANNUALITA'	NUMERO MINIMO DI ALLIEVI ALL'AVVIO	NUMERO MINIMO DI ALLIEVI FORMATI
1 primi anni	20	15
2 secondi anni	15	12
3 terzi anni	15	12

È fatta salva la possibilità di riconoscere ex art.1 comma 3 lett. b) L.R. 8/2017 e di autorizzare all'avvio senza oneri a carico dell'Amministrazione regionale eventuali interventi di primo anno con un numero di allievi anche inferiore ai minimi previsti.

E' fatto obbligo al beneficiario di segnalare con urgenza eventuali casi di interventi avviati in cui decorsi 20 giorni di lezione il numero effettivo di frequentanti sia inferiore al minimo previsto per l'avvio.

Gli interventi avviati con numero regolare di allievi e conclusi con un numero di allievi formati inferiore al numero previsto a conclusione sono soggetti alla riduzione descritta ai successivi punti 7.b e 14.b.

Si considera formato l'allievo che abbia maturato una percentuale di frequenza dell'intervento pari ad almeno il 75% del monte ore.



Per frequentanti si intendono utenti che abbiano registrato almeno 40 ore di presenza.

7.b. Decurtazioni per sottnumero negli interventi di secondo e di terzo anno

Interventi di secondo anno e di terzo anno in deroga al numero minimo di allievi potranno essere riconosciuti solo in casi particolari, debitamente motivati in relazione a problematiche di tipo territoriale e di efficacia didattica dell'azione.

La richiesta di deroga dovrà essere presentata prima dell'avvio dell'intervento in sottnumero e comporta l'applicazione di una decurtazione pari al:

- 40% del contributo pubblico orario per i corsi di secondo anno;
- 30% del contributo pubblico orario per i corsi di terzo anno.

8. Definizione delle figure professionali

La progettazione didattica dei percorsi formativi deve essere finalizzata all'acquisizione delle competenze di base e tecnico-professionali definite nell' Accordo stipulato in Conferenza Stato-Regioni tra il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano riguardante l'integrazione e modifica del Repertorio nazionale delle figure nazionali di riferimento per le qualifiche e i diplomi professionali, l'aggiornamento degli standard minimi relativi alle competenze di base e dei modelli di attestazione intermedia e finale dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale, di cui all'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 1 agosto 2019 (repertorio Atti n. 155/CSR), ed in particolare per le competenze tecnico-professionali specifiche, alle specifiche descritte e declinate nelle singole schede di profilo di cui all' Allegato 2 all'Accordo del 1° agosto 2019, integrate dalle *curvature* regionali ove previste.

Inoltre l'Accordo fra le Regioni e le Province autonome del 18 dicembre 2019 n. 19/210/CR10/C9, oltre alla tabella di confluenza tra qualifiche e diplomi professionali ha anche approvato l'assunzione delle dimensioni personali, sociali, di apprendimento e imprenditoriali di cui alle corrispondenti Competenze chiave europee ex Raccomandazione del Consiglio del 22 maggio 2018, correlate alla classificazione europea di abilità, competenze, qualifiche e occupazioni (E.S.C.O.) e specificate nell'Allegato 2 al citato Accordo, quali risorse da promuovere a livello formativo in connessione con le competenze culturali di base e tecnico professionali delle Figure e dei relativi indirizzi di Qualifica e Diploma professionale; per l'assunzione delle dimensioni personali, sociali, di apprendimento e imprenditoriali nell'ambito dei percorsi di istruzione e formazione professionale. Pertanto la Regione, potrà procedere con proprie disposizioni e nell'ambito delle proprie regolamentazioni, ferma restando l'autonomia didattico-formativa delle Istituzioni formative e scolastiche che erogano l'offerta di IeFP, alla definizione di criteri ed elementi minimi metodologici per avviare una eventuale sperimentazione avente ad oggetto:

- lo sviluppo formativo e la valutazione intermedia e finale delle suddette dimensioni;
- il loro posizionamento rispetto ai livelli QNQ/EQF III e IV, sulla base degli elementi minimi specificati nell'Allegato 2) al citato Accordo del 18 dicembre 2019.

Occorre tuttavia precisare che l'acquisizione da parte degli allievi e la valutazione delle suddette dimensioni non costituiscono requisito per l'ammissione all'esame finale, né oggetto di certificazione sugli Attestati finali di Qualifica e Diploma professionale e sull'Attestazione intermedia delle competenze, ferma restando la possibilità per la Regione di definire forme di loro messa in trasparenza in termini di informazioni aggiuntive sui suddetti Attestati.

Occorre inoltre ribadire che:

- **l'allievo al termine del percorso acquisirà una qualifica con un solo indirizzo - ove previsto -**, fatti salvi i casi espressamente indicati dal Repertorio stesso –ad esempio per l'operatore alla riparazione di veicoli a motore, per il quale è opportuno abbinare l'indirizzo di Manutenzione e riparazione delle parti e dei sistemi meccanici, elettrici, elettronici con l'indirizzo Riparazione e sostituzione di pneumatici - e di



operatore agricolo -dove l'indirizzo Costruzione e manutenzione di aree verdi, parchi e giardini deve sempre considerarsi aggiuntivo rispetto ad almeno uno degli indirizzi previsti);

- non è possibile prevedere figure con indirizzi regionali se non già intervenute.

Infine si evidenzia che avendo rilevato incongruenze tra l'indice delle figure e la scheda descrittiva della singola figura di operatore o tecnico nel Repertorio 2019, stante le indicazioni fornite da Tecnostruttura deve intendersi prevalente la denominazione utilizzata per la scheda descrittiva. Infatti il verbale del 21 novembre 2019 del Coordinamento Tecnico su Manutenzione e aggiornamento del Repertorio IeFP ha evidenziato "alcuni refusi contenuti nelle tabelle di indice delle figure di operatore e tecnico allegate all'Accordo del 1° agosto 2019, che reca denominazioni diverse da quelle delle schede degli standard formativi. Sono queste ultime denominazioni che fanno fede".

9. Metodologia

I percorsi formativi realizzati con il sistema formativo duale si caratterizzano per una visione integrata del processo educativo, dove momento formativo e momento applicativo si fondono e i risultati di apprendimento, attesi in esito al percorso, sono il frutto della combinazione tra lo studio teorico d'aula e forme di apprendimento pratico svolte in un contesto professionale.

La modalità formativa duale presuppone una stretta correlazione tra offerta formativa e contesto sociale ed economico del territorio e un collegamento organico delle istituzioni formative con il mondo del lavoro, indispensabile per garantire la partecipazione attiva delle imprese ai processi formativi.

Le metodologie didattiche devono favorire pertanto modalità di apprendimento flessibili che colleghino sistematicamente la formazione in aula con l'esperienza in azienda.

Va ricordata a tal proposito il Decreto n. 343 del 07 aprile 2022 "Sistema di formazione duale. Approvazione del documento "Il sistema duale nell'Istruzione e Formazione Professionale. Competenze tecnico professionali e compiti operativi in impresa per le figure di operatore e di tecnico. Repertorio di Istruzione e Formazione Professionale di cui all' Accordo 155/CSR. Vers. 1.2"².

Anche le modalità di valutazione in itinere (prove intermedie e verifiche periodiche durante il triennio) devono essere finalizzate all'accertamento dei livelli di padronanza raggiunti nei risultati di apprendimento attesi e devono tener conto che allo sviluppo di una competenza possono concorrere più ambiti disciplinari più contesti formativi e più formatori.

Gli apprendimenti e il comportamento degli studenti devono essere oggetto di valutazione collegiale e di certificazione, periodica e annuale, da parte dei docenti e a tutti gli studenti iscritti ai percorsi deve essere rilasciata certificazione periodica e annuale delle competenze, che documenti il livello di raggiungimento degli obiettivi formativi.

La valutazione sul raggiungimento delle competenze di base e tecnico-professionali deve inoltre tener conto anche della maturazione delle competenze chiave per l'apprendimento permanente, definite dall'Unione Europea³.

Agli studenti che interrompono i percorsi triennali prima del conseguimento della qualifica, e che lo richiedano, è rilasciato l'"Attestato di competenze" riportante le competenze acquisite, redatto sul modello allegato 7 all'Accordo in Conferenza Stato Regioni del 1° agosto 2019, salvo eventuali novazioni introdotte da provvedimenti normativi o amministrativi.

² <https://spazio-operatori.regione.veneto.it/it/w/duale-1?redirect=%2Fit%2Ff-materiale>

³ La Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 individua le seguenti competenze chiave per l'apprendimento permanente: 1. Comunicazione nella madrelingua; 2. Comunicazione nelle lingue straniere; 3. Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia; 4. Competenza digitale; 5. Imparare ad imparare; 6. Competenze sociali e civiche; 7. Spirito di iniziativa e imprenditorialità; 8. Consapevolezza ed espressione culturale.



La qualifica conseguita a conclusione del percorso triennale può essere registrata sul “Libretto formativo del cittadino” o nel fascicolo elettronico del lavoratore (articoli 14 e 15 del decreto legislativo n.150/2015), in modo da documentare e mettere in trasparenza le risorse acquisite dall’allievo.

I consigli di classe, a conclusione del secondo anno del percorso triennale e al termine delle operazioni di scrutinio finale, compileranno per ogni studente il “Certificato di assolvimento dell’obbligo di istruzione”, secondo la normativa vigente⁴, che resterà agli atti della scuola e che verrà rilasciato d’ufficio a conclusione del percorso triennale ovvero su richiesta dell’allievo interessato che abbia maturato almeno 10 anni di frequenza scolastica.

Il medesimo certificato potrà essere rilasciato su richiesta dello studente anche prima della conclusione del secondo anno, per gli allievi che abbiano comunque maturato almeno 10 anni di frequenza scolastica⁵.

10. Soggetti ammessi alla presentazione dei progetti

Possono presentare progetti gli Organismi di Formazione iscritti nell'elenco di cui alla Legge Regionale n. 19 del 9 agosto 2002 ("Istituzione dell'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati") accreditati per l'ambito dell'obbligo formativo; per la sola sezione edilizia possono presentare domanda i soggetti iscritti nell'elenco di cui alla Legge Regionale n. 19 del 9 agosto 2002 ("Istituzione dell'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati") per l'ambito dell'obbligo formativo appartenenti al sistema delle scuole edili del Veneto.

Sono ammessi a presentare progetti anche soggetti non iscritti nel predetto elenco, purché abbiano già presentato istanza di accreditamento per l'ambito dell'obbligo formativo ai sensi della normativa vigente. In questo caso la valutazione dell'istanza di accreditamento sarà effettuata entro i 90 giorni successivi alla data di scadenza dell'Avviso.

L'accREDITAMENTO, ai sensi della DGR n. 2120/2015, consente infatti di garantire nei soggetti proponenti:

- il possesso della capacità economico-finanziaria in relazione al progetto da realizzare;
- il possesso della capacità operativa ed amministrativa in relazione al progetto proposto.

In tal modo viene garantita a tutti i soggetti interessati la partecipazione alle procedure di affidamento, a condizione che il soggetto risulti accreditato al momento della stipula del contratto/atto di adesione, secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente.

Inoltre, i soggetti che presentano progetti per percorsi di istruzione e formazione professionale non devono avere fini di lucro in base alle norme vigenti e devono offrire servizi educativi destinati all'istruzione e formazione dei giovani fino a 18 anni.

Tali requisiti devono risultare dallo Statuto e costituiscono condizione per la sottoscrizione dell’atto di adesione. L’esperienza del proponente, in qualità di ente realizzatore/esecutore o di partner operativo per docenza/tutoraggio, nella realizzazione di percorsi di IeFP finalizzati alla formazione della figura proposta per il percorso duale, ha valore sostanziale per il progetto, in quanto la padronanza dei processi formativi e la conoscenza del tessuto imprenditoriale agevola l’elaborazione delle nuove metodologie richieste dalla sperimentazione del sistema duale.

Per le stesse ragioni ai soggetti proponenti che abbiano partecipato alla precedente programmazione del sistema duale, in qualità di ente beneficiario o di partner operativo per docenza / tutoraggio, con almeno un percorso formativo approvato e avviato sarà assegnato un punteggio prioritario individuato al successivo punto 16.c: Griglia per la scheda di valutazione.

Si evidenzia che le scuole edili possono presentare progetti solo per interventi per la figura di operatore edile o comunque per interventi per i quali la figura di edile sia prevista e per eventuali altre figure correlate al settore edile (quali operatore elettrico od operatore termoidraulico).

⁴ DM Ministero Istruzione e del merito n 14/2024

⁵ <https://spazio-operatori.regione.veneto.it/it/w/fi-attestato-assolvimento-obbligo-istruzione?redirect=%2Fit%2Ffi-materiale>



L'esperienza del proponente nella realizzazione di percorsi triennali finalizzati alla formazione della figura proposta per il percorso duale costituisce elemento sostanziale del progetto, in quanto la padronanza dei processi formativi e la conoscenza del tessuto imprenditoriale agevola l'elaborazione delle nuove metodologie richieste dal sistema duale.

Per le stesse ragioni ai soggetti proponenti che abbiano già partecipato a progetti IeFP in modalità duale, in qualità di enti beneficiari o partner operativi, con almeno un percorso formativo approvato e avviato sarà assegnato un punteggio prioritario individuato al successivo punto 16.c.

11. Conseguenze della sospensione dell'accreditamento

In caso di sospensione dell'accreditamento l'Ente non può partecipare a nessun bando né come Ente proponente né come partner di progetto per tutta la durata della sospensione, decorrente dalla data di notifica del provvedimento medesimo. Saranno considerati inammissibili progetti presentati da soggetti che siano in stato di sospensione dell'accreditamento o che vengano posti in sospensione durante la fase di istruttoria.

Parimenti se un soggetto partner operativo di progetto si trovasse in stato di sospensione il progetto sarà considerato inammissibile.

I progetti presentati dagli OdF sospesi o per i quali lo stato di sospensione dell'accreditamento sia intervenuto successivamente alla presentazione della domanda, e prima dell'approvazione della graduatoria, sono inammissibili.

La sospensione dell'accreditamento intervenuta dopo l'approvazione della graduatoria dei progetti del beneficiario o di uno dei partner operativi e che perduri oltre il termine per l'avvio delle attività formative previsto dal presente Avviso, determina la revoca dell'aggiudicazione.

Gli enti cui sia stato revocato l'accreditamento non possono partecipare a nessun bando regionale neanche in qualità di partner di progetto prima che sia trascorso il periodo previsto dalla normativa vigente in tema di revoca.

Ferma restando la responsabilità in capo al Legale Rappresentante dell'OdF in merito alla tutela dell'incolumità della salute e della sicurezza degli allievi e degli operatori, la sospensione dell'accreditamento del soggetto beneficiario, intervenuta successivamente all'avvio del progetto e prima della sua conclusione, può determinare anche la sospensione delle attività formative in corso, qualora il provvedimento di sospensione dell'accreditamento sia motivato dal mancato rispetto di requisiti inerenti sicurezza e la tutela della salute degli allievi e degli operatori dell'OdF.

12. Forme di partenariato

I percorsi attuati con il sistema formativo duale presuppongono una strettissima correlazione tra l'istituzione formativa e le aziende che accolgono gli studenti per la parte di applicazione pratica in contratto di apprendistato o in alternanza scuola lavoro e devono essere finalizzati ad assicurare a tutti gli iscritti al corso, un inserimento in azienda.

Tale circostanza è documentabile allegando al progetto partenariati ospitanti (aziende ospitanti studenti) espressamente riferiti all'accoglienza degli studenti in azienda durante il secondo e il terzo anno del percorso, e sarà oggetto di valutazione di merito.

L'eventuale sostituzione del partner ospitante, successivamente all'approvazione del progetto, è ammessa solo se le imprese proposte presentano caratteristiche analoghe, in termini di filiera e/o comparto merceologico e dimensioni, salvo autorizzazione in deroga in caso di adeguata motivazione.

I partner ospitanti partecipano alla progettazione dei percorsi, in riferimento:

- alla individuazione di conoscenze e abilità destinate a rispondere a particolari esigenze di professionalità del territorio,



- alla coprogettazione con l'organismo di formazione del piano formativo individuale elaborato per ciascun studente,

e collaborano con le Scuole della formazione professionale nella valutazione dei risultati di apprendimento conseguiti da ciascun studente con la formazione svolta in azienda.

Nell'ambito di ciascun progetto possono essere attivate, inoltre, forme di partenariato:

- tra Organismi di Formazione;
- con Istituti scolastici;
- e/o con soggetti rappresentativi del sistema produttivo del Veneto quali associazioni di categoria, organizzazioni sindacali, camere di commercio, enti bilaterali, organizzazioni di distretto etc.;
- con enti territoriali, Aziende ULSS, altri soggetti pubblici.

Come previsto dal Testo Unico Beneficiari il partenariato deve comportare un concreto valore aggiunto al progetto direttamente a livello operativo ed è oggetto di idonea analisi in sede di valutazione delle proposte.

Il partenariato operativo in particolare, che si configura a partire da un piano di attività dettagliato e dal relativo budget che gli viene assegnato è assimilato a quello del soggetto attuatore e ne condivide, per i compiti specifici ad esso affidati, la responsabilità nella gestione e nell'attuazione degli interventi.

Pertanto non sono ammissibili eventuali progetti che presentino tra i partenariati operativi soggetti sospesi o revocati dall'accREDITAMENTO.

Le partnership (sia ospitanti che non) devono essere rilevate, oltre che nel Quadro "Partenariato" nella presentazione dei progetti in SIU, anche negli specifici distinti moduli di adesione (disponibili in allegato al decreto di approvazione della modulistica per la presentazione dei progetti.) che deve essere trasmesso agli uffici regionali scansionato, completo di timbro e firma autografa del legale rappresentante del partner - firma digitale -, allegato alla domanda in SIU quale parte integrante e sostanziale della stessa.

I soggetti che hanno già partecipato e sono stati ammessi al finanziamento a precedenti avvisi sul duale ordinario in almeno uno degli ultimi 2 anni formativi, tenuto conto che tale condizione assicura già una adeguata e consolidata correlazione con il sistema produttivo del territorio, possono chiedere di essere esonerati dal presentare i moduli di partenariato e chiedere l'attribuzione forfettaria del punteggio nello specifico *parametro 4 PARTENARIATO: QUALITÀ DEI PARTNER* nei termini del *punto 16.c*.

Non possono chiedere l'esonero di cui sopra gli enti che ammessi al finanziamento nell' A.F.2024/ 2025 o 2025/2026, non hanno avviato le attività previste.

Rimane confermato l'obbligo di documentare il partenariato operativo con l'apposita scheda sottoscritta ed allegata per i soggetti beneficiari di cui sopra.

Si evidenzia che ogni progetto deve presentare un numero di partner ospitanti sufficienti a garantire l'accoglienza per il periodo di applicazione pratica in azienda di almeno 20 studenti (requisito di ammissibilità del progetto *punto 16.b* del presente Avviso); nel caso di richiesta di attribuzione forfettaria si presuppone che il numero sia rispettato.

13. Delega

Per le attività di cui al presente Avviso la delega è vietata. Di conseguenza, in fase progettuale il soggetto proponente deve prevedere la realizzazione delle attività in proprio o attraverso il ricorso a prestazioni individuali, partenariati o acquisizioni di beni e servizi. Non è consentita in nessun caso la delega per attività di



coordinamento, direzione e segreteria organizzativa del progetto. Sul punto si rimanda a quanto previsto nel Testo Unico per i beneficiari, al punto "procedure per l'affidamento a terzi".

14. Risorse disponibili e vincoli finanziari

Le azioni di cui al presente Avviso sono finanziate con fondi statali ripartiti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ai sensi dell'art. 68, comma 4, lett. a) della Legge 17 maggio 1999, n. 144 e successive modificazioni, con specifico riferimento alle finalità di cui all'art. 32, comma 3, del D.Lgs. 14/09/2015, n. 150, per un importo complessivo pari a euro 7.135.000,00.

Si ricorda che le attività di formazione iniziale sono finanziate dalla Regione del Veneto tenendo conto, ai fini del computo del fabbisogno, dell'applicazione di Costi Unitari (CU).

Il valore attuale dei Costi Unitari per attività di formazione iniziale - determinato mediante tabelle standard di costi unitari (in seguito CU) e rivalutate con l'Allegato A alla DGR - oggetto di contestuale approvazione al presente provvedimento - "Formazione professionale rivolta a minori. Programma Regionale FSE+ 2021-2027. Approvazione Rivalutazione dei Costi Unitari (art. 53, c.1 b, Reg. UE 1060/2021 e s.m.i.). Approvazione di un Avviso pubblico per la presentazione di progetti formativi di Istruzione e Formazione Professionale finanziabili con risorse comunitarie del Programma Regionale FSE+ 2021-2027 Priorità 4 Occupazione Giovanile, risorse statali di cui alla L. n. 144/1999 e risorse regionali di cui alla L.R. n. 8/2017 e di progetti formativi per l'inclusione sociale - finanziabili con risorse FSE+ 2021-2027 Priorità 3 Inclusione sociale - Obiettivo specifico h) - ESO4.8-. Anno Formativo 2026-2027" portano ai valori di CU che si ripropongono in sintesi:

	CU ORA FORMAZIONE			CU ALLIEVO		
	COMPARTI VARI	BENESSERE	EDILIZIA	COMPARTI VARI	BENESSERE	EDILIZIA
VALORE AGGIORNATO	101,00	92,00	85,00	479,00	548,00	964,00

Relativamente alle attività formative effettuate nel contesto aziendale (in apprendistato o in alternanza/PCTO), le attività di supporto svolte dall'Ente di formazione beneficiario sono equiparate a quelle attuate durante le attività di tirocinio nei percorsi triennali di formazione professionale.

In particolare, il supporto all'azienda in presenza durante lo svolgimento del percorso è analogo per quantità e qualità, al supporto attuato durante l'attività di tirocinio, fatta salva la necessità di una diversa distribuzione dello stesso in un arco temporale maggiore. Di conseguenza, il contributo orario verrà riconosciuto nel limite massimo di 280 ore (380 ore per l'edilizia) nella seconda e terza annualità formativa per intervento annuale per le attività in azienda (formazione aziendale in apprendistato o in alternanza).

Pertanto, il contributo pubblico massimo assegnato a ciascun progetto viene calcolato applicando i seguenti CU, fatte salve eventuali riparametrazioni previste:

SEZIONE COMPARTI VARI	
COSTI UNITARI APPLICATI AI PERCORSI	



<p>Il contributo pubblico massimo viene calcolato applicando i seguenti valori:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● CU oraria = 101,00 euro per ora corso di attività formativa d’aula; ● CU oraria = 101,00 euro per ora corso di attività in azienda (formazione aziendale in apprendistato o in alternanza) nel limite massimo di 280 ore riconosciute nel secondo e terzo anno ● ● CU allievo = 479,00 euro per allievo <p style="text-align: center;">Secondo la seguente formula:</p> $\text{contributo pubblico orario} = 101,00 * \text{monte ore triennio finanziabile}^6$ $+$ $\text{contributo pubblico allievo} = 479,00 * \text{n. allievi (nel limite massimo di € 9.580,00)} * 3 \text{ annualità}$
--

SEZIONE BENESSERE	
COSTI UNITARI APPLICATI AI PERCORSI	
<p>Il contributo pubblico massimo viene calcolato applicando i seguenti valori:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● CU oraria = 92,00 euro per ora corso di attività formativa d’aula; ● CU oraria = 92,00 euro per ora corso di attività in azienda (formazione aziendale in apprendistato o in alternanza) nel limite massimo di 280 ore riconosciute nel secondo e terzo anno ● CU allievo = 548,00 euro per allievo <p style="text-align: center;">Secondo la seguente formula:</p> $\text{contributo pubblico orario} = 92,00 * \text{monte ore triennio finanziabile}^7$ $+$ $\text{contributo pubblico allievo} = 548,00 * \text{n. allievi (nel limite massimo di € 10.960,00)} * 3 \text{ annualità}$	

SEZIONE COMPARTO EDILIZIA	
COSTI UNITARI APPLICATI AI PERCORSI	
<p>Il contributo pubblico massimo viene calcolato applicando i seguenti valori:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● CU oraria = 85,00 euro per ora corso di attività formativa d’aula; ● CU oraria = 85,00 euro per ora corso di attività in azienda (formazione aziendale in apprendistato o in alternanza) nel limite massimo di 380 ore riconosciute nel secondo e terzo anno ● CU allievo = 964,00 euro per allievo <p style="text-align: center;">Secondo la seguente formula:</p> $\text{contributo pubblico orario} = 85,00 * \text{monte ore triennio finanziabile}^8$	

⁶ Corrispondente a 990 ore nel primo anno, 874 nel secondo anno e 775 nel terzo anno

⁷ Corrispondente a 990 ore nel primo anno, 874 nel secondo anno e 775 nel terzo anno

⁸ Corrispondente a 990 ore nel primo anno, 974 nel secondo anno e 875 nel terzo anno.



+
contributo pubblico allievo = 964,00* n. allievi (nel limite massimo di € 19.280,00 considerando 20 studenti per corso il numero massimo di frequentanti finanziabili negli interventi della sezione edilizia).

Ogni annualità del riparto nazionale è destinata al finanziamento dell'intero percorso che serve a condurre la persona al conseguimento del titolo finale.

Pertanto ai progetti per percorsi triennali di istruzione e formazione che adottano il sistema di formazione duale, utilmente collocati in graduatoria, sarà assegnato un contributo pubblico che copra il finanziamento dell'intero triennio, fino al conseguimento della qualifica finale, fatte salve eventuali riparametrazioni previste.

Il presente avviso finanzia complessivamente 25 percorsi formativi di cui:

- 1 nella sezione edilizia
- 13 nella sezione servizi del benessere.

Inoltre il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione è autorizzato ad adottare provvedimenti per il riconoscimento di progetti formativi ammissibili ma non finanziabili, per i quali l'Ente beneficiario richieda la realizzazione ai sensi dell'art. 1, comma 3, lett. b) della Legge regionale 31 marzo 2017, n. 8 e s.m.i., senza oneri finanziari a carico della Regione o non risulti finanziabile con le risorse disponibili.

14.a. Spese di frequenza a carico degli allievi

Eventuali contributi per le spese di frequenza del corso a carico degli allievi a qualsiasi titolo non possono superare complessivamente l'importo di 150,00 euro per ciascun anno formativo. Tali eventuali contributi devono essere previsti in progetto alla voce "A2.2 - Cofinanziamento privato in denaro" del piano finanziario e contabilizzati ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie.

In analogia con gli Istituti Scolastici Superiori può rimanere a carico degli allievi l'acquisto di:

- testi scolastici;
- piccoli strumenti/attrezzature o materiale antinfortunistico di uso personale e di modesto valore, finalizzato all'attività formativa e destinato a rimanere di proprietà degli allievi.

Nel sito ufficiale della Regione⁹, è disponibile il "Vademecum delle spese di frequenza triennali di istruzione e formazione" che dovrà essere consegnato a tutti gli allievi iscritti alla formazione iniziale.

Sulla base dello stesso Vademecum ciascun OdF, tenendo presente sia criteri qualitativi, sia il principio del contenimento dei costi a carico delle famiglie, dovrà redigere una lista degli articoli da far acquistare agli allievi (nei limiti dei materiali e delle attrezzature indicati dal vademecum), completa delle specifiche tecniche richieste e redigere un ampio elenco di rivenditori da consegnare agli allievi, qualora chiedano indicazioni su dove acquistare il materiale, e da conservare agli atti a disposizione della Regione.

Non potranno essere a carico degli allievi i costi dei materiali di consumo da utilizzare durante le esercitazioni pratiche svolte presso il Centro o al di fuori dell'orario scolastico.

⁹ Disponibile in Vademecum delle spese di frequenza triennali di istruzione e formazione all'indirizzo: <https://spazio-operatori.regione.veneto.it/it/w/fi-vademecum-spese-frequenza?redirect=%2Ffi%2Ffi-materiale>



14.b. Riduzioni del contributo pubblico legate alla frequenza

Agli interventi che si concludono con un numero di allievi formati inferiore al numero minimo previsto alla conclusione degli interventi non verrà riconosciuto il contributo pubblico allievo complessivo, in riferimento alla singola annualità di non raggiungimento del numero minimo.

Il costo standard allievo viene riconosciuto solo con riferimento agli studenti che abbiano frequentato il 75% del monte ore di formazione.

15. Modalità e termini per la presentazione dei progetti

A pena di inammissibilità, la presentazione dei progetti deve avvenire tramite l'applicativo SIU – Sistema Informativo Unificato.

Ogni progetto deve prevedere un unico percorso triennale.

Ai fini dell'utilizzo del SIU, per la presentazione della domanda e dei relativi progetti, è necessario seguire la procedura di seguito descritta.

Passaggio 1 (passaggio diretto per gli organismi di formazione accreditati¹⁰)

- Registrazione al portale GUSI (Gestione Utenti Sistema Informativo) per ottenere le credenziali per l'accesso all'applicativo SIU, seguendo le istruzioni reperibili al seguente indirizzo: <https://spazio-operatori.regione.veneto.it/it/manuali>
- Per qualsiasi problematica legata ad aspetti informatici, incluso il ripristino della password, è possibile contattare il call center regionale all'indirizzo mail: call.center@regione.veneto.it o al numero verde 800914708 nei seguenti orari dalle 8.00 alle 18.30 dal lunedì al venerdì e dalle 08.00 alle 14.00 il sabato.

Passaggio 2

- Imputazione nel sistema di acquisizione dati on-line SIU della domanda di ammissione e dei progetti accedendo al seguente indirizzo: <https://siu.regione.veneto.it/DomandePRU/>; un'apposita guida alla progettazione verrà resa disponibile come supporto alla compilazione della domanda, dei progetti e dei campi di cui l'applicativo si compone.
- Per l'"Inserimento Nuova domanda"; selezionare il Programma operativo nei termini che saranno precisati nell'emanando Decreto Direttoriale sulla Guida alla Progettazione. Selezionare dal menù a tendina del campo "bando" la seguente dicitura: "Duale 2026/2029– Percorsi triennali di IeFP – sezione _____".
- Eseguire il download del modulo generato dal sistema della domanda/progetto e apporre nel file scaricato la firma digitale.
- Inserire gli allegati alla domanda/progetto.

Passaggio 3

- Presentazione della istanza e del progetto attraverso l'apposita funzionalità del sistema (SIU) **entro e non oltre le ore 13,00 del ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente Avviso sul Bollettino ufficiale della Regione del Veneto**, attraverso l'applicativo SIU – Sistema Informativo Unificato, pena l'inammissibilità. Qualora la scadenza dei termini di presentazione dei progetti coincida con il sabato o con una giornata festiva, il termine sarà posticipato al primo giorno lavorativo successivo.

Al fine di prevenire eventuali inconvenienti che possono verificarsi a ridosso della scadenza del termine di presentazione delle domande, sia per ragioni imputabili al sistema, sia per sovraccarichi o di cali di performance

¹⁰ per i soggetti in fase di accreditamento, va richiesta l'attribuzione di nome utente e password utilizzando la procedura informatizzata, in <https://siu.regione.veneto.it/GUSI/>



della rete, si suggerisce ai soggetti proponenti di provvedere alla presentazione delle domande con congruo anticipo rispetto alla scadenza fissata.

A tal proposito si precisa che eventuali segnalazioni di mancata presentazione della domanda nei termini previsti dal presente Avviso, potranno essere oggetto di valutazione regionale solo alle seguenti condizioni:

- accertato malfunzionamento esclusivamente imputabile al gestore del SIU;
- rilascio di un codice numerico (ticket incident) almeno 24 ore prima della scadenza fissata dal presente Avviso.

Si evidenzia inoltre quanto segue:

- il sistema oltre tale termine impedisce la presentazione della domanda/progetto;
- non è prevista la presentazione cartacea della domanda;
- qualora la scadenza dei termini di presentazione dei progetti coincida con il sabato, o con la giornata festiva, il termine sarà posticipato al primo giorno lavorativo successivo.

Con la presentazione della candidatura si intendono conosciuti e accettati tutti gli obblighi e le condizioni contenuti nel presente Avviso, nonché dalla normativa ivi richiamata e dal Testo Unico per i Beneficiari.

La domanda/progetto dovrà essere accompagnata dai seguenti allegati:

- dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante l'assenza di cause ostative firmata digitalmente;
- moduli di adesione in partnership completi di timbro e firma del legale rappresentante del partner (o firma digitale);
- quant'altro previsto e precisato nell'emananda "Guida alla progettazione".

Come previsto dall'informativa pubblicata sul sito regionale, prot. 304756 del 15 luglio 2013, l'imposta di bollo, pari a 16 euro, dovrà essere assolta dal soggetto proponente in modo virtuale.

Gli estremi dell'autorizzazione all'utilizzo del bollo virtuale ottenuta dall'Agenzia delle Entrate dovranno essere riportati nell'apposito quadro della domanda di ammissione/progetto.

Si precisa comunque che tale adempimento non è una condizione di ammissibilità dei progetti e che, in caso di impedimento all'assolvimento del bollo, le domande di ammissione al finanziamento relative al presente Avviso potranno essere regolarizzate anche successivamente alla presentazione. In mancanza dell'autorizzazione da parte dell'Agenzia delle Entrate all'utilizzo del bollo virtuale, l'imposta di bollo potrà essere assolta attraverso il pagamento a mezzo modello F24 oppure con versamento eseguito tramite intermediario convenzionato (per esempio: Tabaccherie) con rilascio del relativo contrassegno ("bollo").

Nel caso di assolvimento dell'imposta a mezzo modello F24 o tramite intermediario convenzionato (per esempio: Tabaccherie) gli estremi del pagamento effettuato dovranno essere indicati nell'apposito quadro della domanda/progetto.

La presentazione della domanda/progetto e della relativa documentazione costituisce presunzione di conoscenza e di accettazione senza riserva delle specifiche indicazioni formulate nel presente Avviso e delle disposizioni regionali, nazionali e comunitarie riguardanti la materia.

La Direzione Formazione e Istruzione è a disposizione degli operatori per fornire le eventuali informazioni necessarie. Le informazioni possono essere richieste ai seguenti recapiti telefonici:

- per quesiti di carattere contenutistico (tipologie e caratteristiche dei progetti presentabili, degli utenti destinatari ecc.): 041/279 5061-5090- 5099-5153-5736-5858 dal lunedì al giovedì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00 e il venerdì dalle 9.00 alle 13.00;
- per problematiche legate ad aspetti informatici contattare il call center all'indirizzo mail: call.center@regione.veneto.it o al numero verde 800914708 dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 18.30 e il sabato dalle 08.00 alle 14.00.

È inoltre possibile inviare domande e quesiti tramite il nuovo sistema sperimentale di Quesiti on line disponibile al link <https://spazio-operatori.regione.veneto.it/quesiti>, selezionando come destinatario [formazione-](#)



iniziale@regione.veneto.it . Una volta inviata la domanda, il richiedente riceverà un messaggio dall'account Moduli Google, con il riepilogo delle informazioni fornite.

Il quesito verrà preso in carico dagli uffici selezionati e la risposta verrà inviata via e-mail dall'account denominato Quesiti on Line. Inoltre, per quesiti di tipo contenutistico è possibile inviare una richiesta all'indirizzo e-mail formazione-iniziale@regione.veneto.it . Le domande devono pervenire in tempo utile per la risposta e comunque almeno 7 giorni prima della scadenza dell'Avviso.

Qualora venisse evidenziato l'interesse generale del quesito e della relativa risposta, si provvederà alla pubblicazione dello stesso nello spazio riservato alle FAQ in <https://spazio-operatori.regione.veneto.it/formazione-iniziale> in corrispondenza del bando in oggetto.

La presentazione dei progetti e della relativa documentazione costituisce presunzione di conoscenza e di accettazione senza riserva delle specifiche indicazioni formulate nel presente Avviso e delle disposizioni regionali, nazionali e dell'Unione europea, riguardanti la materia.

Vista la procedura di presentazione in SIU si raccomanda di predisporre il caricamento per tempo, evitando per quanto possibile di procedere in prossimità della scadenza come sopra definita.

Con la medesima procedura risulta inoltre possibile presentare progetti per il riconoscimento di interventi formativi ammissibili ma non finanziabili, per i quali l'Ente beneficiario richieda la realizzazione ai sensi dell'art. 1, comma 3, lett. b) della Legge regionale 31 marzo 2017, n. 8 e s.m.i., senza oneri finanziari a carico della Regione.

16. Procedure e criteri di valutazione

Le procedure ed i criteri di valutazione dei progetti presentati tengono conto dei risultati delle precedenti attività realizzate in adesione a precedenti avvisi relativi a percorsi IeFP in modalità duale.

In coerenza con quanto disposto anche dal presente Avviso, i progetti vengono istruiti in ordine all'ammissibilità e successivamente sottoposti a valutazione di merito da parte di una commissione di valutazione formalmente individuato.

16.a. Criteri di ammissibilità

Tali criteri riguardano la presenza nel progetto dei requisiti indicati nell'Avviso. La presenza di tali requisiti non dà punteggio, ma la loro assenza determina la non ammissibilità del progetto.

16.b. Requisiti di ammissibilità/inammissibilità del progetto:

1. **Termini:** rispetto dei termini di presentazione delle proposte in relazione alle scadenze previste dall'Avviso;
2. **Modalità:** rispetto delle modalità di presentazione delle proposte previste dall'Avviso;
3. **Documentazione:** completa e corretta redazione della documentazione richiesta;
4. **Requisiti soggettivi del soggetto proponente:** sussistenza nel Soggetto proponente dei requisiti giuridici soggettivi previsti dalla normativa vigente per poter attuare le azioni richieste dall'Avviso;
5. **Partenariato:** rispetto delle prescrizioni contenute nell'Avviso circa gli accordi di Partenariato obbligatori o vietati; in particolare presenza di un numero di partenariati ospitanti sufficienti a garantire l'accoglienza per il periodo di applicazione pratica in azienda di almeno 20 studenti;
6. **Condizioni abilitanti:** rispetto delle condizioni abilitanti previsti dall'Accordo di Partenariato, con particolare riferimento a:
 - ✓ effettiva applicazione attuazione della Carte dei diritti fondamentali;
 - ✓ attuazione e applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (UNCRPD) conformemente dalla decisione 2010/48/CE del Consiglio europeo



7. **Destinatari:** corrispondenza con il numero e le caratteristiche dei destinatari previste dall'Avviso;
8. **Durata e Articolazione:** coerenza del progetto con la struttura delle azioni indicate nell'Avviso, corretta localizzazione dell'intervento;
9. **Parametri di costo:** rispetto dei parametri di costo indicati nell'Avviso;
10. **Ulteriori Requisiti:** assenza di provvedimenti regionali di sospensione dell'accreditamento in essere.

I progetti sono ammessi alla valutazione di merito previa verifica dell'esistenza di tutti gli elementi sopra esposti.

16.c. Griglia per la scheda di valutazione

PARAMETRO 1	FINALITÀ DELLA PROPOSTA	LIVELLO	MAX PUNTI
	<ul style="list-style-type: none"> ● Accurata descrizione dei fabbisogni cui il progetto intende rispondere; ● grado di coerenza esterna del progetto con le esigenze specifiche del territorio, supportata da analisi/ studi / dati e indagini circostanziate che consentano di focalizzare la proposta rispetto alle esigenze del sistema produttivo e del tessuto socio-economico di riferimento; ● grado di incidenza del progetto nella soluzione dei problemi occupazionali (di inserimento/re-inserimento lavorativo). 	Insufficiente	0 punti
Non del tutto sufficiente		2 punti	
Sufficiente		4 punti	
Discreto		6 punti	
Buono		8 punti	
Ottimo		10 punti	
PARAMETRO 2	QUALIFICAZIONE DEL PROPONENTE	LIVELLO	MAX PUNTI
	Esperienza del proponente, in qualità di ente beneficiario o partner operativo, nella realizzazione di percorsi triennali finalizzati alla formazione di figure all'interno della stessa Area economico professionale. ¹¹	Insufficiente	0 punti
Non del tutto sufficiente		2 punti	
Sufficiente		4 punti	
Discreto		6 punti	
Buono		8 punti	
Ottimo		10 punti	
PARAMETRO 3	QUALITÀ DELLA PROPOSTA	LIVELLO	MAX PUNTI
	<ul style="list-style-type: none"> ● Grado di coerenza della proposta progettuale con le finalità individuate nell'Avviso; ● qualità della proposta in termini di chiarezza espositiva, completezza ed esaustività della stessa con riferimento agli obiettivi indicati nell'Avviso di riferimento; ● qualità dell'impianto complessivo e delle singole fasi, che dovranno essere dettagliate in modo chiaro e preciso sia nella descrizione dei contenuti che 	Insufficiente	0 punti
Non del tutto sufficiente		2 punti	
Sufficiente		4 punti	
Discreto		6 punti	
Buono		8 punti	

¹¹ Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca; DM 7 febbraio 2013, allegato B

“Linee guida di cui all'art. 52, commi 1 e 2, della legge n. 35 del 4 aprile 2012, contenente misure di semplificazione e di promozione dell'istruzione tecnico professionale e degli Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.). (13A03418) (GU n.92 del 19-4-2013)”- Allegato B “Tabella indicativa delle correlazioni”



	<p>nell'individuazione delle metodologie e degli strumenti;</p> <ul style="list-style-type: none"> • modalità di valutazione e monitoraggio degli interventi previsti; • figure professionali utilizzate nell' intervento. 	Ottimo	10 punti
PARAMETRO 4	PARTENARIATO: QUALITÀ DEI PARTNER	LIVELLO	MAX PUNTI
	<ul style="list-style-type: none"> • Presenza di partenariato qualificato (associazioni di categoria, parti sociali, istituzioni, etc); • presenza di partenariato ospitante per l'apprendistato o l'alternanza. 	Insufficiente	0 punti
		Non del tutto sufficiente	2 punti
		Sufficiente	4 punti
		Discreto	6 punti
		Buono	8 punti
		Ottimo	10 punti
PARAMETRO 5	QUALITÀ DI REALIZZAZIONE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE INIZIALE PREGRESSA	LIVELLO	MAX PUNTI
	<ul style="list-style-type: none"> • Qualità di realizzazione dell'attività di formazione iniziale pregressa rilevata dai dati consolidati del 2023-2024: • assenza di controlli di primo livello conclusisi con esito irregolare, • assenza di provvedimenti di sospensione dall'accREDITAMENTO pregressi, • questionari di gradimento somministrati regolarmente e che abbiano riportato una valutazione complessiva uguale o superiore alla media delle valutazioni riportate da tutti gli OdF, • assenza di decurtazioni in sede di rendicontazione superiori al 20% del contributo pubblico nell' ultima annualità controllata. 	Insufficiente	0 punti
		Non del tutto sufficiente	2 punti
		Sufficiente	4 punti
		Discreto	6 punti
		Buono	8 punti
		Ottimo	10 punti
PARAMETRO 6	GRADO DI EFFICACIA NELLA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ'	Livello	MAX PUNTI
	<p>Capacità della Scuola della formazione professionale proposta come sede del corso in termini di numero allievi non ritirati con almeno 40 ore di frequenza relativi a primi anni avviati ai sensi della DGR 587/2025 (o DGR 642/2025 o DGR 775/2025 ove non è possibile applicare la DGR 587/2025) per la sola sezione per cui si presenta il progetto alla data del 31 gennaio 2026; in caso di più corsi si fa riferimento al numero medio.</p>	Tra 1 e 10 allievi	1 punti
		Tra 11 e 15 allievi	2 punti
		Tra 16 e 17 allievi	3 punti
		Tra 18 e 20 allievi	4 punti
		Oltre 20 allievi	5 punti



PARAMETRO 7	GRADO DI REALIZZAZIONE ATTIVITÀ PREGRESSA ⁽¹²⁾	LIVELLO	MAX PUNTI	
	Grado di realizzazione da parte del Soggetto Proponente ⁽¹³⁾ : percentuale di avvio degli interventi finanziati, per la qualifica, calcolata sulla base dei risultati del Piano annuale di formazione iniziale A.F. 2025/26. Grado di efficacia da parte del Soggetto proponente nell'inserimento a 12 mesi dalla conclusione dell'intervento dei qualificati che hanno frequentato un percorso di IeFP nell'ambito dei bandi DDGR nn. 803, 805 e 807/2022: scostamento del dato risultante a 12 mesi dalla somma del tasso di occupazione rispetto alla media regionale (rf. Progetto placement), al netto dei non osservati e de transitati. Per i soggetti che non abbiano presentato progetti risultati finanziati in adesione alla DGR considerata l'indice sarà collocato nella fascia da 0% a 5%.	0%		0 punti
1 – 75%			1 punto	
76 – 100%			2 punti	
LIVELLO		MAX PUNTI		
Sotto la media regionale			0 punti	
Da 1% a 5%			1 punto	
Da 6%-10%			2 punti	
Da 11%-20%			3 punti	
Da 21%-30%			4 punti	
Oltre il 30%			5 punti	

Precisazioni

- Per la sezione Servizi del benessere, a fini programmatori, viene prevista una ripartizione i tra i diversi territori provinciali che salvaguardi un'offerta minima tra le diverse macro aree provinciali almeno nei seguenti termini
 - 3 percorsi a Padova,
 - 4 percorsi a Treviso – Belluno,
 - 2 percorsi a Venezia,
 - 1 percorso a Verona – Rovigo,
 - 3 percorsi a Vicenza.

In ciascuna macroarea provinciale sono finanziati in ordine decrescente i progetti in base al punteggio; in caso di parità di punteggio sarà data priorità al progetto che insiste su una sede su comune privo di altre scuole della formazione e, in subordine, alla sede con minori corsi di primo anno. In caso di domande insufficienti a coprire il numero previsto in una graduatoria provinciale, le risorse potranno essere rese disponibili per il progetto con il miglior punteggio attribuito; in caso di parità di punteggio sarà data priorità al progetto che insiste sulla provincia con più abitanti e in caso di ulteriore parità all'Ente con maggior numero di allievi di primo anno nella IeFP ordinaria avviati nel corrente anno formativo nella sede oggetto di richiesta.

- Nella sezione edilizia viene finanziato un solo percorso triennale.

¹²Nel caso di progetti presentati da soggetti proponenti che hanno maturato esperienze come partner operativi, deve farsi riferimento al soggetto proponente rispetto al cui partenariato hanno acquisito l'esperienza richiesta

¹³idem



- L'assegnazione di una valutazione negativa (punteggio 0) in uno dei parametri sopra indicati comporta l'esclusione dalla graduatoria per l'assegnazione dei finanziamenti.
- Per il parametro 4 i soggetti che hanno già partecipato e sono stati ammessi al finanziamento a precedenti avvisi sul duale ordinario in almeno uno degli ultimi 2 anni formativi possono richiedere l'attribuzione di **punti 6** per la sede già oggetto di corso finanziato, senza onere di presentare nuovi moduli di partenariato, nei termini che saranno precisati nel decreto direttoriale che provvederà a definire la modulistica per la presentazione dei progetti.
- Per il parametro 5 "Qualità di realizzazione attività pregressa" ai soggetti proponenti che non abbiano presentato progetti - o partecipato in qualità di enti beneficiari o partner operativi, con almeno un percorso formativo approvato e avviato - in adesione ai due ultimi Piani annuali di formazione iniziale, viene assegnato un punteggio pari a 4 punti.
- Per il parametro 6 "Grado di efficacia nella realizzazione delle attività" ai soggetti proponenti che non abbiano presentato progetti in adesione alle DGR citate, viene assegnato un punteggio pari a 2 punti.
- Per le sezioni comparti vari o edilizia in caso di parità di punteggio sarà data priorità al progetto che insiste su una sede in comune privo di altre scuole della formazione.
- In ciascuna graduatoria di sezione sono finanziati in ordine decrescente i progetti in base al punteggio, fino ad esaurimento delle risorse.

17. Tempi ed esiti delle istruttorie

I progetti presentati saranno approvati entro 45 giorni dalla scadenza dei termini per la presentazione delle candidature, a meno che il numero e la complessità delle proposte pervenute non giustifichino tempi più lunghi.

Il Decreto del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione di approvazione dei risultati dell'istruttoria sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale dell'Amministrazione Regionale. Le schede tecniche contenenti i giudizi e le valutazioni espresse per ogni singolo progetto saranno consultabili presso la Direzione Formazione e Istruzione dai soggetti aventi diritto.

Le graduatorie dei progetti presentati, saranno comunicate in via esclusiva attraverso il sito istituzionale www.regione.veneto.it¹⁴, che pertanto vale quale mezzo di notifica dei risultati dell'istruttoria e degli adempimenti previsti, anche ai fini del rispetto di eventuali termini. Di conseguenza, è fatto obbligo ai Soggetti proponenti di consultare regolarmente il predetto sito per essere informati sugli esiti delle attività istruttorie, sugli adempimenti e sulle scadenze da rispettare.

18. Comunicazioni

Tutte le disposizioni di interesse generale in relazione al presente Avviso saranno comunicate sul sito istituzionale www.regione.veneto.it¹⁵, che pertanto vale quale mezzo di notifica, anche ai fini del rispetto di eventuali termini. E' fatto obbligo a tutti i soggetti proponenti di consultare regolarmente il predetto sito per esserne informati. Con analoghe modalità saranno pubblicate risposte a quesiti di interesse generale (FAQ).

19. Termini per l'avvio e la conclusione degli interventi formativi

Gli interventi approvati devono essere avviati entro il 30 settembre 2026 salvo eventuale diversa indicazione contenuta nel provvedimento di adozione degli esiti istruttori.

Il mancato avvio entro il termine indicato comporta la revoca del finanziamento.

¹⁴ La pagina sarà disponibile all'indirizzo: <https://spazio-operatori.regione.veneto.it/formazione-iniziale>

¹⁵ La pagina sarà disponibile all'indirizzo: <https://spazio-operatori.regione.veneto.it/formazione-iniziale>



I percorsi di secondo anno e di terzo anno possono essere avviati solo previa conclusione dell'intervento di cui costituiscono prosecuzione.

Il percorso triennale deve concludersi entro il 31/8/2029, fatte salve eventuali proroghe riferite ai contratti di apprendistato in essere.

20. Indicazione del foro competente

Per tutte le controversie che si dovessero verificare si elegge quale foro competente quello di Venezia.

21. Indicazione del responsabile del procedimento ai sensi della legge n. 241/1990 e s.m.i.

Il Responsabile del procedimento ai sensi della L. n. 241/90 e s.m.i. è il dott. Massimo Marzano Bernardi – Direttore della Direzione Formazione e Istruzione.

22. Tutela della privacy

Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione venga in possesso in occasione dell'espletamento del presente procedimento verranno trattati nel rispetto del Codice della Privacy (D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003, aggiornato dal D.Lgs. n. 101 del 10/08/2018 di adeguamento al Regolamento n. 2016/679/UE – GDPR).

I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza dell'interessato e i suoi diritti.

La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è la gestione dei progetti e degli interventi oggetto del presente Avviso, nei limiti e secondo le disposizioni di legge, di regolamento o atto amministrativo e la base giuridica del trattamento (ai sensi degli articoli 6 e/o 9 del Regolamento 2016/679/UE) è riconducibile alla seguente specifica normativa: L.R. n. 8/2017 e s.m.i., L. n. 53/2003 ed il D.Lgs. n. 226/2005.

I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici.

Il Titolare del trattamento dei dati è: Regione del Veneto - Giunta regionale, con sede a Venezia, Palazzo Balbi - Dorsoduro 3901.

Il Delegato al trattamento, ai sensi della D.G.R. n. 596 del 8 maggio 2018, è il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione:

- email: formazioneistruzione@regione.veneto.it
- pec: formazioneistruzione@pec.regione.veneto.it

Il Data Protection Officer ha sede presso Palazzo Sceriman, Cannaregio, 168 – 30121 Venezia:

- email: dpo@regione.veneto.it - PEC: dpo@pec.regione.veneto.it.

Per la partecipazione al presente Avviso il soggetto richiedente deve dichiarare la presa visione dell'informativa sul conferimento e trattamento dei dati personali nei termini che saranno precisati con l'emanando decreto direttoriale con le linee guida per la progettazione e i modelli formulari.

II. DISPOSIZIONI SULLA GESTIONE DEI PERCORSI

Premessa

Per gli interventi regolati dal presente Avviso si applicano le disposizioni del "Testo Unico per i Beneficiari" del Programma Regionale Fondo Sociale Europeo plus 2021-2027 della Regione del Veneto (approvato con Decreto dell'Autorità di Gestione FSE n. 48 del 28 dicembre 2023), qualora non siano in contrasto con quanto disposto dal presente Avviso.



Nel Testo unico beneficiari ogni riferimento allo “stage/tirocinio” deve intendersi sostituito con “formazione in azienda”.

Inoltre, limitatamente ai punti di seguito riportati, valgono le seguenti disposizioni, in sostituzione a quanto previsto dal Testo Unico per i beneficiari.

1. Disposizioni generali: Adempimenti dei beneficiari

La lettera k del punto 1.3 delle Disposizioni Generali –Adempimenti dei destinatari viene sostituito con il seguente:

- k. non utilizzare i destinatari degli interventi per attività di produzione aziendale durante le ore di formazione esterna, sotto qualunque forma e modalità, sia a titolo oneroso che gratuito, a pena di revoca del contributo fermo quanto previsto dall’Avviso.

1.1 Antimafia

Ai sensi della vigente normativa inerente alle disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso (D. Lgs. n. 159 del 6/9/2011 e s.m.i.), il Beneficiario deve caricare a sistema le autocertificazioni utili per la richiesta di informazione antimafia. Si rimanda a quanto indicato al punto 3.1 del TUB.

1.2 CUP

È fatto obbligo la richiesta del Codice Unico Progetto (CUP di progetto) e conseguentemente l'indicazione dello stesso su tutti gli atti amministrativo/contabili come disciplinato nel punto 3.3 del TU per i Beneficiari. Il CUP sarà attribuito ai singoli progetti che risulteranno finanziabili in capo agli enti beneficiari.

2. Gestione delle attività: Adempimenti in materia di pubblicità e informazione

L'intero punto 3.4 del TUB viene sostituito con il seguente.

I soggetti attuatori sono tenuti a informare la potenziale utenza degli interventi circa:

- le modalità e i termini previsti per avere accesso all'intervento;
- il fatto che il progetto del sistema formativo duale è finanziato con risorse del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- la possibilità di passare al sistema dell'istruzione ai sensi Decreto 22 maggio 2018 “Recepimento dell’Accordo, sancito nella seduta della Conferenza Stato Regioni del 10 maggio 2018, Rep. atti n. 100/CSR, riguardante la definizione delle fasi dei passaggi tra i percorsi di istruzione professionale e i percorsi di istruzione e formazione professionale compresi nel repertorio nazionale dell’offerta di istruzione e formazione professionale, e viceversa, in attuazione dell’articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61”.

Le modalità di pubblicizzazione devono essere adeguate alle dimensioni e alla tipologia del target, ossia devono tendere a raggiungere il maggior numero di potenziali destinatari.

Devono comunque essere garantite forme minime di pubblicizzazione, come la pubblicazione sul sito web pubblico, del titolare del progetto, ed eventualmente del partner incaricato della specifica attività.

In ogni caso, la pubblicizzazione deve essere pianificata in modo da garantire la diffusione del messaggio ai potenziali destinatari per un periodo di almeno 20 giorni continuativi.

Gli interventi informativi e pubblicitari devono essere coerenti con il piano di comunicazione della Regione del Veneto.

Tutti gli interventi informativi e pubblicitari rivolti ai destinatari, ai potenziali destinatari ed al pubblico, devono recare i seguenti loghi:

- Repubblica Italiana – Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale;
- Regione del Veneto.

Inoltre, l’Organismo di formazione accreditato ai sensi della L.R. n. 19/2002, dovrà apporre presso ciascuna sede operativa accreditata una targa identificativa, fornita dalla Regione del Veneto. Il logo dovrà essere utilizzato dall’Organismo di formazione in tutti i contesti promozionali. L’utilizzo del logo e della targa dovrà



rispettare le dimensioni minime ed i posizionanti indicati nella guida tecnica disponibile sul sito della Regione del Veneto al seguente link <https://www.regione.veneto.it/web/lavoro/accreditamento-formazione>.

In tale guida, è indicato il corretto utilizzo del logo nei contesti promozionali.

Nelle ipotesi di accertato uso scorretto del logo potrà essere avviato verso gli Organismi accreditati il procedimento di sospensione di cui alla DGR 2120/2015 e s.m.i.

La violazione delle disposizioni sopra definite che non pregiudichi il corretto svolgimento delle attività, potrà essere ricondotta alla fattispecie della irregolare registrazione e controllo delle attività, con le conseguenze previste al punto “Decurtazioni, revoche e sospensioni cautelative del finanziamento”.

Nei casi di grave violazione, debitamente contestata, delle disposizioni riguardanti la pubblicizzazione del progetto, la Regione si riserva la potestà di procedere alla revoca parziale o integrale del finanziamento con le conseguenze previste dalla disciplina dell’accreditamento.

Il punto 3.4.1 del TUB informazione e trasparenza rimane invariato.

3. Gestione delle attività: Inserimento dei partecipanti dopo l’avvio del progetto/intervento

Il punto 3.9 del TUB è integrato con il seguente testo:

Le iscrizioni ai percorsi triennali successive all’avvio dovranno essere comunicate alla Direzione Formazione e Istruzione, precisando la data di inserimento e i dati previsti dall’elenco allievi, con particolare attenzione nel caso di iscrizioni successive alla scadenza del primo quarto del monte ore riferito alla formazione presso la Scuola della formazione professionale.

Si ricorda inoltre che sui passaggi tra sistemi, sono previste:

1. le disposizioni del Decreto Ministeriale n. 427 del 22 maggio 2018 “Recepimento dell’Accordo, sancito nella seduta della Conferenza Stato Regioni del 10 maggio 2018, Rep. atti n. 100/ CSR, riguardante la definizione delle fasi dei passaggi tra i percorsi di istruzione professionale e i percorsi di istruzione e formazione professionale compresi nel repertorio nazionale dell’offerta di istruzione e formazione professionale, e viceversa, in attuazione dell’articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61” o successive disposizioni specifiche;
2. le disposizioni dell’art. 6 del DPR 257/2000 la valutazione dei crediti concernenti le conoscenze, competenze e abilità acquisite nel sistema della formazione professionale, nell’esercizio dell’apprendistato, per effetto dell’attività lavorativa o per autoformazione ai fini dell’accesso ai diversi anni dei corsi di istruzione secondaria superiore;
3. altre modalità di accertamento previste dalla normativa vigente e dalla regolamentazione regionale.

4. Gestione delle attività: Gestione delle attività formative

Il punto 3.10 del TUB è integrato con il seguente testo.

Aspetti generali

In base alla DGR n. 1368 del 30/7/2013, nella gestione degli interventi di formazione iniziale i soggetti beneficiari devono impiegare almeno il 50% di personale assunto con il contratto collettivo nazionale di lavoro per la formazione professionale, sottoscritto dalle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale.

Gli interventi formativi contenuti nel progetto approvato potranno avere avvisi diversificati in relazione alle esigenze organizzative dei vari centri, ferma restando la necessità di realizzare il monte ore previsto e di concludere le ore di lezione frontale al massimo entro il 30 giugno.

Il soggetto beneficiario è tenuto a caricare nel sistema gestionale un calendario orario per le lezioni future che copra almeno una settimana di lezione.

Il soggetto beneficiario è tenuto, su richiesta della Regione, a caricare nel sistema gestionale il calendario orario completo nel termine perentorio indicato nella richiesta medesima, a pena di revoca del contributo, qualora dalle modalità di realizzazione e/o dall’organizzazione didattica delle attività formative venga riscontrata dalla



Regione l'impossibilità di completare l'intervento nel rispetto dei livelli essenziali del percorso (definiti dagli articoli 17 e 18 del D. Lgs. 226/2005) entro il termine massimo consentito.

La durata oraria delle singole lezioni è definita in 60 minuti. La progettazione degli interventi e ogni disposizione riferita alla realizzazione del monte ore va rapportata a tale durata.

Qualora per ragioni organizzative il beneficiario ritenga necessario strutturare le ore di docenza su unità di tempo inferiori all'ora, sul registro presenze andrà annotato l'orario preciso di inizio e di termine delle lezioni.

Non è possibile effettuare pause durante lo svolgimento delle attività. Di conseguenza, il calendario dovrà tener conto delle sospensioni o pause ricreative previste tra la conclusione di una lezione e l'avvio di un'altra.

Tutte le disposizioni relative al raggiungimento del monte ore andranno applicate sommando e ricomponendo la durata effettiva delle lezioni in unità orarie di 60 minuti.

L'orario giornaliero non potrà superare le sei ore di lezione in caso di orario continuato o le otto ore di lezione in caso di orario spezzato; per le attività in azienda sono possibili deroghe motivate e autorizzate.

L'attività didattica (eccetto le esperienze formative in azienda, e nel rispetto della normativa vigente in tema di lavoro minorile) non può iniziare prima delle ore 7.30 e non può terminare oltre le ore 19.00; non può inoltre svolgersi in giorni festivi – salvo deroghe motivate e autorizzate - e il relativo orario settimanale non potrà superare le 40 ore di lezione calcolate in unità orarie di 60 minuti.

Deve essere prevista una **pausa** di almeno **10 minuti**, se l'orario giornaliero supera le **4 ore**; il periodo di pausa non rientra nel calcolo dell'ora di lezione.

La frequenza alle azioni formative è da intendersi obbligatoria.

I percorsi formativi sono organizzati in modo da prevedere la frequenza dell'intero gruppo di utenti alle attività formative, salve diverse previsioni contenute nel presente Avviso.

È vietata a pena di non riconoscimento del relativo contributo la sovrapposizione anche parziale di attività riferite a progetti diversi o azioni diverse qualora non espressamente prevista nel progetto approvato o non autorizzata.

Durante lo svolgimento degli interventi formativi, non è consentita la presenza in aula di persone i cui nominativi non siano stati comunicati alle strutture regionali.

Visite di studio/aziendali/didattiche

E' consentito al beneficiario organizzare visite didattiche attinenti alle qualifiche dei corsi, quale supporto allo svolgimento dell'attività didattica, sia per quanto riguarda le discipline attinenti le competenze di base, sia per le discipline collegate alle competenze di carattere tecnico-professionale. I beneficiari potranno organizzare per gli allievi dei propri corsi visite didattiche attinenti alle qualifiche dei corsi presso:

- aziende, ambienti e luoghi di lavoro;
- fiere e mercati di particolare rilevanza.

Possono essere programmate inoltre visite didattiche a carattere culturale, sociale, ecologico, in rapporto alle problematiche affrontate dai docenti, e allo scopo di arricchire la formazione personale degli allievi loro affidati. Per l'attuazione di quanto sopra esposto, il beneficiario dovrà tenere presente che le visite:

- devono essere effettuate prima della conclusione dell'attività didattica del corso;
- sono considerate parte integrante dell'attività didattica;
- sono limitate ad una sola giornata feriale.

La visita didattica sarà registrata utilizzando il Registro On-line, e sarà conservata agli atti dell'ente una sintetica relazione sulla visita stessa.

Gli allievi minorenni partecipanti alla visita dovranno essere in possesso del consenso scritto dei genitori e muniti di assicurazione contro gli infortuni. Le visite programmate dovranno essere indicate nel calendario delle attività secondo le modalità previste per la gestione e le variazioni delle attività formative.

Le visite didattiche di particolare rilevanza, della durata superiore alla giornata, dovranno essere comunicate utilizzando la funzione "materiali interni" nel sistema gestionale con almeno 30 giorni di anticipo alla competente struttura. Tale comunicazione dovrà essere adeguatamente motivata e accompagnata dal programma delle attività e dall'indicazione dei docenti accompagnatori.

La Direzione Formazione e Istruzione si riserva di valutare la coerenza della proposta con gli obiettivi e i contenuti del percorso.

Sulla scorta di tale valutazione la Direzione Formazione e Istruzione potrà negare l'autorizzazione entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, decorsi i quali la visita didattica si intende autorizzata.



Eventuali visite didattiche all'estero articolate su più giornate scolastiche sono ammissibili senza oneri aggiuntivi a carico della Regione e previa autorizzazione regionale, da richiedere con almeno 30 giorni di anticipo utilizzando la funzione "materiali interni" nel sistema gestionale.

Le visite di istruzione potranno essere riconosciute nel limite massimo di otto ore giornaliere (ad esclusione delle giornate festive) e di 40 ore settimanali e non potranno comportare in nessun caso oneri aggiuntivi a carico dell'Amministrazione regionale.

Esercitazioni pratiche

All'interno dell'attività didattica, previa autorizzazione regionale, da presentare utilizzando la funzione "materiali interni" nel sistema gestionale, potranno essere attivate esercitazioni dimostrative nei seguenti contesti:

1. competizioni tra diversi istituti scolastici,
2. iniziative di interscambio con istituti anche stranieri,
3. giornate di scuola aperta,
4. partecipazione a manifestazioni fieristiche riferite all'orientamento,
5. esercitazioni dimostrative,
6. partecipazione ad iniziative di volontariato organizzate da enti locali,
7. saggi di fine anno,

entro il limite massimo di tre esercitazioni per intervento (ciascuna della durata massima di tre giorni consecutivi), preferibilmente diversificate per tipologia.

L'esercitazione, anche se svolta con frazionamento del gruppo classe in gruppi o turni di lavoro, può essere conteggiata per massimo 8 ore giornaliere e deve essere garantita la presenza di un docente; nel caso che la partecipazione riguardi un singolo allievo o un gruppo limitato di allievi è consentito di riconoscere all'allievo le ore svolte (massimo 8 ore giornaliere) solo ai fini del monte ore personale.

Non rientrano nel limite suddetto le esercitazioni pratiche svolte nell'ambito di iniziative organizzate o coordinate dalla Regione.

Le richieste di autorizzazione dovranno essere presentate 15 giorni prima ed esplicitare chiaramente:

- giorno, orario, luogo in cui è prevista l'esercitazione;
- in quale dei contesti sopra elencati è inquadrabile l'iniziativa;
- gli obiettivi formativi che giustificano la partecipazione degli allievi.

Tali esercitazioni qualora attivate nell'ambito di manifestazioni, potranno svolgersi anche in giornate festive e potranno essere riconosciute per l'intera durata oraria e comunque nel limite massimo delle 8 ore per giornata.

Detta attività non potrà comportare in nessun caso oneri aggiuntivi a carico dell'Amministrazione regionale.

L'ente gestore dovrà verificare la copertura assicurativa prevista per gli allievi partecipanti all'esercitazione pratica ed eventualmente stipulare polizza integrativa.

Formazione a distanza (FAD) / e-learning

Anche alla luce delle esperienze e delle buone pratiche maturate durante l'emergenza pandemica, nell'ambito della progettazione dei percorsi è possibile prevedere il ricorso all'erogazione di servizi in modalità Fad/e-learning secondo modalità e condizioni che saranno successivamente disciplinate, in ogni caso, coerentemente con la natura professionalizzante dei percorsi.

La Regione si riserva di autorizzare Fad/e-learning individuali per situazioni motivate e speciali debitamente motivate o attività sperimentali concordate.

Va comunque garantita la modalità di formazione a distanza alle persone con disabilità al fine di garantire una piena ed eguale partecipazione.

Sicurezza

La formazione specifica di settore impartita durante i percorsi triennali con contenuti e durata conformi all'Accordo stesso, è perfettamente idonea ad assolvere agli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 nei confronti di allievi in formazione aziendale senza ulteriori oneri per l'Azienda ospitante, ad eccezione della formazione specifica a cui il datore di lavoro sia tenuto in base alla valutazione dei rischi.



5. Gestione delle attività: variazione attività

Il punto 3.12 del TUB viene così interamente sostituito.

Le seguenti variazioni devono essere comunicate tramite sistema gestionale via web, da parte del beneficiario:

- le variazioni al calendario delle attività riferite alla sede, data e/o orario;
- annullamento di una lezione o di un'attività prevista dal calendario;
- inserimento/subentro di nuovi partecipanti agli interventi, con indicazione della data di inizio fruizione del servizio da parte del partecipante (es. data di inizio frequenza per gli utenti) andrà effettuato nel rispetto dell'ordine dell'eventuale graduatoria di selezione e della percentuale di rendicontabilità definite dall'Avviso di riferimento;
- sostituzione o inserimento di nuovi profili di operatori, inclusi i docenti.
- le variazioni alla composizione del partenariato e/o ai dati di ciascun partner, nei limiti e alle condizioni stabiliti dal presente Avviso.
- il ritiro dei partecipanti, specificando la data di effettivo ritiro e aggiornando contestualmente i sistemi di monitoraggio indicati in precedenza. Si considera ritiro anche l'assenza continuativa dalla frequenza del corso protratta per almeno 20 giornate di lezione e priva di giustificazione¹⁶;

In particolare devono essere comunicate, in via preventiva, le variazioni incidenti su data, orario o sede formativa prevista.

Le modifiche di cui sopra verranno trasferite automaticamente al sistema di registrazione on-line solo a seguito dell'aggiornamento del calendario di attività nel sistema gestionale.

Le attività svolte in spazi in cui sia stata accertata l'assenza dei requisiti di accreditamento non saranno riconosciute ai fini dell'erogazione del contributo regionale. Per le altre tipologie di variazione si rimanda a quanto previsto dal TUB.

6. Gestione delle attività: monitoraggio

Il punto 3.13 del TUB viene così integrato.

Il beneficiario inoltre è tenuto ad informare le famiglie degli studenti della possibilità di compilare i questionari di gradimento disponibili sul sito della Regione del Veneto e riservati ai genitori dei ragazzi che frequentano i percorsi di istruzione e formazione professionale presso Scuole della Formazione professionale/Centri di Formazione Professionale accreditati.

7. Gestione delle attività: adempimenti conclusivi

Il punto 3.14 del TUB viene così integrato.

Scrutini – percorsi triennali di IeFP

Per l'ammissione agli scrutini gli allievi devono aver frequentato le attività per almeno il 75% delle ore del corso¹⁷, fatte salve le ipotesi di inserimento nel corso a seguito di passaggio tra sistemi o di trasferimenti interni al sistema della formazione debitamente certificati. La frequenza dell'intervento di accoglienza/accompagnamento/personalizzazione concorre alla maturazione della percentuale di frequenza richiesta per l'ammissione agli scrutini.

Per i corsi di primo e secondo anno, la dichiarazione sulla frequenza degli allievi sarà redatta sul modello regionale e allegata al verbale di scrutinio.

In caso di allievi che per gravi motivi non abbiano frequentato almeno il 75% del monte ore corso, realizzando comunque una presenza non inferiore al 50% e per i quali il Consiglio di classe ritenga di poter formulare un giudizio di idoneità alla prosecuzione del percorso, dovrà essere preventivamente presentata alla Direzione Formazione e Istruzione richiesta di autorizzazione all'ammissione in deroga agli scrutini redatta su modello

¹⁶ Per quanto riguarda l'elusione all'obbligo formativo si richiama l'art 12 del Decreto-Legge del 15 settembre 2023 n. 123, e s.m.i. (c.d. Decreto Caivano, convertito nella Legge 159 del 13.11.2023).

¹⁷ per gli apprendisti fare riferimento all'art. 8 comma 3 del D.M. 12/10/2015.



regionale, utilizzando la funzione di gestione “materiali interni” presente nel sistema gestionale .

La richiesta dovrà esporre brevemente le motivazioni dell’alto numero di assenze degli allievi (eventuale certificazione medica verrà trattenuta agli atti delle Scuole della Formazione professionale/CFP) e dovrà pervenire all’Ufficio competente in data antecedente l’inizio degli scrutini finali.

Ferma la condizione della percentuale di frequenza obbligatoria, ai fini dell’ammissione all’ anno successivo è necessario comunque raggiungere il punteggio previsto dalle disposizioni regionali.

Si evidenzia che nel caso di allievi in apprendistato, essi possono accedere alla valutazione e certificazione finale solo nel rispetto del comma 3 dell’art 8 del D.M. 12/10/1, cioè al termine del percorso devono aver frequentato almeno tre quarti sia della formazione interna che della formazione esterna di cui al piano formativo individuale.

Le autorizzazioni rilasciate dalla Regione devono essere evidenziate a cura del Consiglio di Classe all’atto dello scrutinio finale, nel verbale nella parte riservata alle “OSSERVAZIONI”.

Gli allievi che abbandonino il percorso prima del raggiungimento della qualifica possono richiedere all’ente gestore il rilascio di un Attestato di competenze valevole ai fini del riconoscimento di eventuali crediti formativi in ulteriori percorsi formativi o scolastici; se ne raccomanda in ogni caso il rilascio in tutti quei casi in cui si ritiene che l’allievo abbia raggiunto delle competenze del Repertorio 2019 certificabili ma l’allievo non risulta ammesso all’ anno successivo.

Entro 30 giorni dal termine dell’ultimo intervento riferito al progetto il beneficiario inoltra alla struttura competente il pdf del verbale degli scrutini finali redatto su documento conforme al modello regionale (reperibile sul sito internet della Regione del Veneto) accompagnato dalla dichiarazione delle frequenze degli allievi.

Prove d’esame finali

Per l’ammissione alle prove finali gli allievi devono aver frequentato le attività per almeno il 75% delle ore del corso (990 ore), fatte salve le ipotesi di inserimento nel corso a seguito di passaggio tra sistemi o di trasferimenti interni al sistema della formazione debitamente certificati. La frequenza dell’intervento di accoglienza/accompagnamento/personalizzazione concorre alla maturazione della percentuale di frequenza richiesta per l’ammissione agli esami. In base all’art. 8 comma 3 del D.M. 12/10/2015 per l’ammissione alle prove finali gli allievi in apprendistato devono aver frequentato le attività per almeno il 75% delle ore di formazione presso la Scuola della formazione professionale e almeno il 75% delle ore di formazione in azienda.

Ferma la condizione della percentuale di frequenza obbligatoria, ai fini dell’ammissione agli esami finali è necessario comunque raggiungere il punteggio previsto dalle disposizioni regionali.

In caso di allievi che per gravi motivi non abbiano frequentato almeno il 75% del monte ore corso, realizzando comunque una presenza non inferiore al 50% e per i quali il Consiglio di classe ritenga di poter formulare un giudizio di idoneità allo scrutinio di ammissione all’ esame, dovrà essere preventivamente presentata alla Direzione Formazione e Istruzione richiesta di autorizzazione all’ammissione in deroga redatta su modello regionale, utilizzando la funzione di gestione “materiali interni” presente nel sistema gestionale; nel caso di allievi apprendisti la norma è soggetta alle limitazioni specificatamente previste dall’ art 8 comma 3 del D.M. 12 ottobre 2015.

La richiesta dovrà esporre brevemente le motivazioni dell’alto numero di assenze degli allievi (eventuale certificazione medica verrà trattenuta agli atti delle Scuole della Formazione professionale/CFP) e dovrà pervenire all’Ufficio competente in data antecedente l’inizio degli scrutini finali.

Ferma la condizione della percentuale di frequenza obbligatoria, ai fini dell’ammissione agli esami finali è necessario comunque raggiungere il punteggio previsto dalle disposizioni regionali.

La dichiarazione sulla frequenza di almeno il 75% delle ore di formazione deve essere redatta calcolando il numero di ore di formazione frequentato da ogni singolo allievo, nei termini precisati nel decreto n. 293 del 06/03/2023 “Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale ex L. 53/2003 e D. Lgs. n. 226/2005. Schema



della dichiarazione resa dal responsabile del corso delle presenze per l'ammissione degli allievi agli esami/scrutini di qualifica e/o diploma" e s.m.i. e con le specifiche previsioni per gli apprendisti.

A conclusione del percorso triennale verrà inoltre rilasciato d'ufficio il "Certificato di assolvimento dell'obbligo di istruzione"¹⁸, di cui al DM n. 9 del 27/01/2010, compilato al termine dello scrutinio finale del secondo anno, qualora non precedentemente consegnato; il decreto del MIM (Ministero dell'Istruzione e del Merito) di adozione dei modelli di certificazione delle competenze n.14 del 30/01/2024 prevede un nuovo modello nei termini che saranno resi disponibili nel link regionale <https://supportoformazione.regione.veneto.it/bandi/fi> >"Certificato assolvimento obbligo di istruzione".

Entro il 31 marzo di ciascun anno dovrà pervenire alla Direzione Formazione e Istruzione la proposta di calendario esami utilizzando l'apposito applicativo on line (ARCODE).

Gli studenti con contratto di apprendistato per la qualifica possono essere ammessi all'esame finale alla scadenza del contratto di apprendistato, costituendo una apposita commissione, o ammettendo lo studente all'esame programmato per percorsi di istruzione e formazione, finalizzati al conseguimento della medesima qualifica.

Lo svolgimento delle prove finali è disciplinato da specifiche disposizioni regionali. La qualifica conseguita a conclusione del percorso può essere registrata sul "Libretto formativo del cittadino", o nel fascicolo elettronico del lavoratore (articoli 14 e 15 del decreto legislativo n.150/2015), in modo da documentare e mettere in trasparenza le risorse acquisite dall'allievo in modo da documentare e mettere in trasparenza le risorse acquisite dall'allievo.

In base al disposto dell'art. 6 comma 2 del Decreto Legislativo 25.7.1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) come modificato dalla Legge 15/07/2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica) l'obbligo per gli stranieri di esibire i documenti inerenti al soggiorno non sussiste per i provvedimenti attinenti alle prestazioni scolastiche obbligatorie.

Tali procedure potranno subire modifiche su indicazione della Regione del Veneto in attuazione del recepimento dell' Accordo Repertorio n.155/CSR del 1° agosto 2019 e riguardante l'integrazione e modifica del Repertorio nazionale delle figure nazionali di riferimento per le qualifiche e i diplomi professionali, l'aggiornamento degli standard minimi formativi relativi alle competenze di base e dei modelli di attestazione intermedia e finale dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale, di cui all'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011.

Gli esami sono normati dalle disposizioni della DGR n 258 del 15-03-2023 e dai decreti direttoriali attuativi.

Riconoscimento della qualifica

Il corso è ritenuto valevole ai fini dell'attestazione della qualifica solo allorché sia rispettata la durata minima di 990 ore annue ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 226/2005. Al termine delle operazioni di scrutinio i verbali di primo, secondo e terzo anno vanno caricati in materiali interni; il verbale di qualifica deve essere inviato con PEC alla Direzione Formazione e Istruzione per la protocollazione -, una PEC per progetto.

Gruppo di lavoro

A parziale deroga di quanto previsto al punto 3.7 del Testo Unico per i Beneficiari, per il presente Avviso si applicano le seguenti disposizioni riferite allo stage/tirocinio.

Il soggetto gestore deve assicurare la realizzazione di:

- almeno una visita in loco presso ciascuna impresa in cui è inserito lo stagista (solo per gli stage che si svolgono in regione) per stage di durata fino alle 160 ore;

¹⁸Disponibile all'indirizzo <https://spazio-operatori.regione.veneto.it/w/fi-attestato-assolvimento-obbligo-istruzione?redirect=%2Ffi%2Ffi-materiale>



- almeno due visite in loco presso ciascuna impresa per stage di durata superiore alle 160 ore, indipendentemente dall'articolazione oraria dello stesso.

A tali visite dovranno essere presenti il tutor di stage/tirocinio [tutor formativo nel sistema duale], il tutor aziendale e lo stagista. La presenza del tutor di stage in azienda dovrà essere rilevata tramite la compilazione del "Diario di bordo del tutor" di cui al DDR n. 48 del 28 dicembre 2023 e s.m.i..

Deve comunque essere garantito un raccordo costante tra il tutor aziendale ed il tutor di stage/tirocinio e l'Organismo di Formazione.

Tale disposizione sostituisce anche quanto indicato nel TUB in riferimento alle visite aziendali effettuate dal Tutor di stage.

A parziale deroga di quanto previsto dal Testo Unico per i Beneficiari, la documentazione richiesta per l'attestazione delle attività svolte nel progetto è la seguente:

RUOLO	DOCUMENTAZIONE PREVISTA			
	LETTERA D'INCARICO	TIMESHEET	DIARI DI BORDO	CV
Responsabile di progetto	X	X		
Figure che erogano servizi all'utenza	X	X*		X
Tutor	X	X*	X*	

*limitatamente alle attività non tracciate con sistemi di registrazione telematica

8. Gestione delle attività: chiusura delle operazioni

Il punto 3.15 del TUB viene così integrato.

Al termine del percorso, il beneficiario trasmette il verbale dell'esame finale accompagnato dalla documentazione sui dati di frequenza dell'utente, utile anche ai fini della rendicontabilità dello stesso.

9. Aspetti finanziari: procedura per l'erogazione dei contributi - Rinuncia al contributo

La gestione finanziaria dei progetti prevede una prima erogazione in conto anticipi, per una misura pari al 95% del contributo finanziato per ogni annualità del progetto triennale approvato. L'esigibilità degli anticipi è stabilita, per le tre annualità, rispettivamente nel 2026, 2027, 2028.

Per una finalità di semplificazione dell'attività amministrativa non sono previsti acconti intermedi.

Il saldo finale potrà essere erogato previa approvazione direttoriale dell'attestazione finale delle attività realizzate e/o delle spese sostenute, con esigibilità nel corso dell'esercizio 2030.

Ogni domanda di pagamento, da eseguirsi tramite procedura SIU, dovrà essere corredata da una nota di richiesta di pagamento, in regime di esclusione IVA, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del DPR n. 633/1972 e s.m.i., completa di marca da bollo da euro 2,00, fatti salvi i casi di esenzione, da assolversi, preferibilmente, in forma virtuale.

Al momento della presentazione delle istanze di pagamento relative agli anticipi dovranno essere contestualmente allegate apposite garanzie fideiussorie, redatte sul modello regionale di cui al Decreto Dirigenziale n. 573 del 01/07/2009, di importo almeno pari alle somme richieste.

Assolvimento virtuale del bollo e presentazione delle garanzie in formato digitale sono modalità raccomandate e preferibili, ancorché non obbligatorie rispetto alla tradizionale forma cartacea.



La fideiussione può essere rilasciata da Istituti di credito o bancari, società di assicurazioni regolarmente autorizzate, o da società finanziarie iscritte nel nuovo albo degli intermediari finanziari ex art. 106 Testo Unico Bancario di cui al D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, a favore della Regione del Veneto per la restituzione degli importi da questa erogati al beneficiario in relazione al finanziamento concesso.

Sono esclusi i fideiussori stranieri che non hanno una stabile organizzazione nel territorio della Repubblica Italiana.

Al fine di rendere più semplice e tracciabile l'associazione di ciascuna garanzia rispetto al progetto garantito si raccomanda di evitare la presentazione di fideiussioni che siano a copertura contemporanea di più percorsi finanziati.

Le garanzie saranno svincolate dai rispettivi progetti garantiti con il decreto direttoriale di approvazione dell'attestazione finale, qualora il saldo dovuto risulti positivo o nullo. In caso di saldo negativo con conseguente disposizione di reintroito lo svincolo verrà effettuato dopo l'avvenuta restituzione a favore della Regione del Veneto, tramite utilizzo del portale della Regione del Veneto Mypay selezionando il beneficiario Regione del Veneto e la causale "Restituzione contributi". Al fine di un agevole riscontro di avvenuto pagamento si raccomanda di inserire all'inizio della motivazione il riferimento al codice di progetto.

Le modalità di liquidazione sopra descritte potranno essere modificate con atto motivato del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione.

Per quanto non espressamente indicato nel presente paragrafo, inoltre, si rimanda al Decreto del Direttore dell'Autorità di Gestione FSE, n. 48 del 28/12/2023 e s.m.i, recante "Testo Unico per i Beneficiari".

In conformità al punto 3.16 "Gestione delle rinunce" del TUB, per la rinuncia al finanziamento, il beneficiario, attraverso il sistema informativo, deve presentare alla Direzione Formazione e Istruzione formale dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, con espresso impegno a provvedere alla restituzione degli anticipi eventualmente già erogati dalla Regione, non oltre sessanta giorni dalla data di rinuncia, unitamente agli interessi legali calcolati dalla data di effettiva erogazione alla data di effettiva restituzione. In caso di mancata restituzione entro i termini previsti la Regione provvede all'escussione della garanzia fidejussoria.

La rinuncia da parte del beneficiario ha carattere definitivo ed irrevocabile.

10. Rendicontazione delle attività: presentazione dell'attestazione finale delle attività (rendiconto finale)

In merito alla fase di rendicontazione delle spese sostenute per lo sviluppo dei progetti finanziati, presentati in adesione al presente Avviso, sono applicabili le disposizioni contenute nel sopra citato Testo Unico dei Beneficiari approvato con decreto del Direttore dell'Autorità di Gestione FSE, n. 48 del 28/12/2023.

La frase "...L'attestazione finale delle attività realizzate e/o spese sostenute, separatamente per ogni singolo progetto approvato, deve essere presentato dal beneficiario alla Regione, unitamente a tutta la documentazione richiesta, entro 60 giorni dalla conclusione, risultante dai registri didattici o documenti attestanti lo svolgimento delle attività non formative ove previste. Si fa quindi riferimento all'ultimo giorno in cui si è svolta una qualsiasi attività, approvata a progetto, in conformità allo specifico Avviso di riferimento..." viene sostituita con la seguente:

"L'attestazione finale delle attività realizzate e/o spese sostenute, separatamente per ogni singolo progetto approvato, deve essere presentata dal beneficiario alla Regione, unitamente a tutta la documentazione richiesta, entro 60 giorni dal termine ultimo per la conclusione del progetto indicato nel presente Avviso".

Nel rispetto delle previsioni di cui al paragrafo 6.6 dell'allegato A al Testo Unico per i Beneficiari (TUB) approvato con il decreto del Direttore della Direzione Autorità di Gestione FSE, n. 48 del 28/12/2023, il procedimento relativo alla verifica dell'ammissibilità dei costi sostenuti e la loro concordanza con i documenti



giustificativi, nonché alla verifica dell'effettiva realizzazione delle attività conformemente alle disposizioni regionali, statali e comunitarie di riferimento e la conseguente approvazione dell'attestazione finale delle attività, avverrà entro 180 giorni dalla disponibilità dell'Ente beneficiario alla verifica, salvo interruzione del termine per imprevista indisponibilità del beneficiario medesimo.



APPENDICE 1 - Percorsi triennali in modalità duale: articolazione didattica

I percorsi triennali con sistema formativo duale sono attuati in esecuzione delle seguenti disposizioni:

- Decreto del Ministro dell'Istruzione di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n 56 del 7/7/2020 di recepimento dell'Accordo stipulato in Conferenza Stato-Regioni e Province Autonome in data 1° agosto 2019 n. 155/CSR.
- Accordo tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università' e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano riguardante l'integrazione e modifica del Repertorio nazionale delle figure nazionali di riferimento per le qualifiche e i diplomi professionali, l'aggiornamento degli standard minimi formativi relativi alle competenze di base e dei modelli di attestazione intermedia e finale dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale, di cui all'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011” Repertorio Atti Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano n.155/CSR del 1 agosto 2019.
- Accordo stipulato in Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in data 18 dicembre 2019 n. 19/210/CR10/C9 relativo alla tabella di confluenza tra qualifiche e diplomi professionali e per l'assunzione delle dimensioni personali, sociali, di apprendimento e imprenditoriali nell'ambito dei percorsi di istruzione e formazione professionale.
- Accordo in Conferenza Stato Regioni del 24 settembre 2015 sul progetto sperimentale recante “Azioni di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell'ambito dell'Istruzione e Formazione Professionale.

Nell'ambito dell'articolazione didattica esposta nella tabella sottostante deve essere definito il monte ore per gli insegnamenti relativi sia alla formazione culturale che a quella professionale in coerenza all'Allegato 4 del citato Accordo CSR 155/2019 per le competenze di base - con le relative tabelle di equivalenza e correlazione -, fatto salvo il riferimento unitario al profilo educativo, culturale e professionale di cui all'articolo 1, comma 5 e al relativo allegato A) del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n.226, nonché ai saperi ed alle competenze relativi agli assi culturali che caratterizzano l'obbligo di istruzione di cui all'Allegato del Decreto Ministeriale n. 139 del 2007 al fine di assicurare:

- l'equivalenza formativa di tutti i percorsi del secondo ciclo; il nuovo quadro degli standard minimi formativi relativi alle competenze di base (linguistiche, matematiche, scientifiche, tecnologiche, storico sociali ed economiche), si evidenzia essere comprensivo anche di quella digitale e di cittadinanza;
- per le competenze tecnico-professionali specifiche, alle specifiche descritte e declinate nelle singole schede di profilo di cui all' Allegato 2 all'Accordo del 1 agosto 2019;
- per l'assunzione delle dimensioni personali, sociali, di apprendimento e imprenditoriali nei termini che saranno definiti dalla Regione del Veneto in attuazione dell'Accordo stipulato in Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in data 18 dicembre 2019 n. 19/210/CR10/C9.



Quadro orario dei percorsi triennali con sistema formativo duale

Primo anno (990 ore)

<p>Formazione diretta al conseguimento delle Competenze di Base della IeFP, comprensive delle competenze degli assi culturali dell'obbligo di istruzione;</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Competenze alfabetiche funzionali - comunicazione ● Competenza linguistica ● Competenze matematiche, scientifiche e tecnologiche ● Competenze storico-geografico -giuridiche ed economiche ● Competenza digitale ● Competenza di cittadinanza ● Insegnamento religione cattolica e attività motorie 	<p>Massimo 590 ore</p>
<p>Formazione professionale diretta al conseguimento delle competenze tecnico-professionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● competenze tecnico professionali ricorsive ● competenze tecnico professionali comuni agli indirizzi ● competenze tecnico professionali connotative l'indirizzo 	<p>Minimo 400 ore di applicazione pratica</p>
<p>Accoglienza</p>	
<p>ore totali di formazione</p>	<p>990</p>



Secondo anno (990 ore)

<p>Formazione diretta al conseguimento delle Competenze di Base della IeFP, comprensive delle competenze degli assi culturali dell'obbligo di istruzione;</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Competenze alfabetiche funzionali - comunicazione ● Competenza linguistica ● Competenze matematiche, scientifiche e tecnologiche ● Competenze storico-geografico -giuridiche ed economiche ● Competenza digitale ● Competenza di cittadinanza ● Insegnamento religione cattolica e attività motorie 	<p>Massimo 595 ore</p>
<p>Formazione professionale diretta al conseguimento delle competenze tecnico-professionali realizzata in alternanza scuola lavoro/PCTO o in contratto di apprendistato per la qualifica professionale</p> <p>:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● competenze tecnico professionali ricorsive ● competenze tecnico professionali comuni agli indirizzi ● competenze tecnico professionali connotative l'indirizzo 	<p>Minimo 400 ore annue di formazione in azienda in alternanza scuola lavoro/PCTO oppure minimo 40% dell'orario ordinamentale annuale di 990 ore in formazione interna all'azienda presso cui lo studente iscritto alla Scuola della formazione professionale sia stato assunto in contratto di apprendistato per la qualifica ai sensi dell'art. 41 II comma lettera a) del D.Lgs. 81/2015</p>
<p>ore totali di formazione</p>	<p>990</p>



Terzo anno (990 ore)

<p>Completamento della formazione diretta al conseguimento delle Competenze di Base della IeFP, comprensive delle competenze degli assi culturali dell'obbligo di istruzione;</p> <ul style="list-style-type: none"> ● competenze alfabetiche funzionali - comunicazione ● competenza linguistica (lingua straniera) ● competenze matematiche, scientifiche e tecnologiche ● competenze storico-geografico-giuridiche ed economiche ● competenza digitale ● competenza di cittadinanza ● educazione alle attività motorie 	<p>Massimo 495 ore</p>
<p>Formazione professionale diretta al conseguimento di una qualifica professionale specifica prevista dal Repertorio nazionale di IeFP, realizzata in alternanza scuola lavoro/PCTO o in contratto di apprendistato per la qualifica professionale</p> <ul style="list-style-type: none"> ● competenze tecnico professionali ricorsive ● competenze tecnico professionali comuni agli indirizzi ● competenze tecnico professionali connotative l'indirizzo 	<p>Minimo 495 ore annue di formazione in azienda in alternanza scuola lavoro oppure in contratto di apprendistato per la qualifica ai sensi dell'art. 41 II comma lettera a) del D.Lgs. 81/2015</p>
<p>Ore totali di formazione</p>	<p>990</p>

Il monte ore del terzo anno include le ore dedicate all'esame finale



APPENDICE 2: Qualifiche professionali di cui al repertorio nazionale dell'offerta di istruzione e formazione professionale (Accordo n° 155/CSR del 01/08/2019)

numero	FIGURE	INDIRIZZI	SEZIONE
1	OPERATORE AGRICOLO	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gestione di allevamenti 2. Coltivazione di piante erbacee, orticole e legnose in pieno campo e in serra 3. Produzione di piante ornamentali e fiori in vivaio 4. Costruzione e manutenzione di aree verdi, parchi e giardini 5. Gestione di aree boscate e forestali 	Sezione 1 Comparti vari
2	OPERATORE AI SERVIZI DI PROMOZIONE ED ACCOGLIENZA		Sezione 1 Comparti vari
3	OPERATORE AI SERVIZI DI IMPRESA		Sezione 1 Comparti vari
4	OPERATORE AI SERVIZI DI VENDITA		Sezione 1 Comparti vari
5	OPERATORE ALLA RIPARAZIONE DI VEICOLI A MOTORE	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manutenzione e riparazione delle parti e dei sistemi meccanici ed elettromeccanici 2. Manutenzione e riparazione della carrozzeria 3. Manutenzione e riparazione di macchine operatrici per l'agricoltura e l'Edilizia 4. Riparazione e sostituzione di pneumatici 	Sezione 1 Comparti vari
6	OPERATORE ALLE LAVORAZIONI DI MATERIALI LAPIDEI		Sezione 1 Comparti vari
7	OPERATORE ALLE LAVORAZIONI DELL'ORO E DEI METALLI PREZIOSI		Sezione 1 Comparti vari



8	OPERATORE ALLE LAVORAZIONI DI PRODOTTI DI PELLETERIA		Sezione 1 Comparti vari
9	OPERATORE DEI SISTEMI E DEI SERVIZI LOGISTICI		Sezione 1 Comparti vari
10	OPERATORE DEL BENESSERE	1. Erogazione di trattamenti di acconciatura 2. Erogazione dei servizi di trattamento estetico	Sezione 2 Benessere
11	OPERATORE DEL LEGNO		Sezione 1 Comparti vari
12	OPERATORE DEL MARE E DELLE ACQUE INTERNE		Sezione 1 Comparti vari
13	OPERATORE DELL'ABBIGLIAMENTO E DEI PRODOTTI TESSILI PER LA CASA		Sezione 1 Comparti vari
14	OPERATORE DELLA RISTORAZIONE	1. Preparazione degli alimenti e allestimento piatti 2. Allestimento sala e somministrazione piatti e bevande	Sezione 1 Comparti vari
15	OPERATORE DELLE CALZATURE		Sezione 1 Comparti vari
16	OPERATORE DELLE PRODUZIONI ALIMENTARI	1. Lavorazione e produzione di pasticceria, pasta e prodotti da forno 2. Lavorazione e produzione lattiero e caseario 3. Lavorazione e produzione di prodotti a base di vegetali 4. Lavorazione e produzione di prodotti a base di carne 5. Lavorazione e produzione di prodotti ittici 6. Produzione di bevande	Sezione 1 Comparti vari
17	OPERATORE DELLE PRODUZIONI CHIMICHE		Sezione 1 Comparti vari
18	OPERATORE DELLE LAVORAZIONI TESSILI		Sezione 1 Comparti vari



19	OPERATORE TERMOIDRAULICO		Sezione 1 Comparti vari
20	OPERATORE EDILE	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lavori generali di scavo e movimentazione 2. Costruzione di opere in calcestruzzo armato 3. Realizzazione opere murarie e di impermeabilizzazione 4. Lavori di rivestimento e intonaco 5. Lavori di tinteggiatura e cartongesso 6. Montaggio di parti in legno per la carpenteria edile 	Sezione 3 Edilizia
21	OPERATORE ELETTRICO	<ol style="list-style-type: none"> 1. Installazione e cablaggio di componenti elettrici, elettronici e fluidici 2. Installazione/manutenzione di impianti elettrici civili 3. Installazione/manutenzione di impianti elettrici industriali e del terziario 4. Installazione/manutenzione di impianti speciali per la sicurezza e per il cablaggio strutturato 	Sezione 1 Comparti vari
22	OPERATORE DELLA GESTIONE DELLE ACQUE E RISANAMENTO AMBIENTALE		Sezione 1 Comparti vari
23	OPERATORE GRAFICO	<ol style="list-style-type: none"> 1. Impostazione e realizzazione della stampa 2. Ipermediale 	Sezione 1 Comparti vari
24	OPERATORE INFORMATICO		Sezione 1 Comparti vari
25	OPERATORE MECCANICO	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lavorazioni meccanica, per asportazione e deformazione 2. Saldatura e giunzione dei componenti 3. Montaggio componenti meccanici 4. Installazione e cablaggio di componenti elettrici, elettronici e fluidici 5. Fabbricazione e montaggio/installazione di infissi, telai e serramenti 	Sezione 1 Comparti vari
26	OPERATORE DEL MONTAGGIO E DELLA MANUTENZIONE DI IMBARCAZIONI DA DIPORTO		Sezione 1 Comparti vari



APPENDICE 3 - profili regionali aggiuntivi all'elenco di cui in APPENDICE 2

lettera	DENOMINAZIONE DELLA FIGURA NAZIONALE	PROFILO REGIONALE	INDIRIZZO DELLA FIGURA NAZIONALE DI RIFERIMENTO - INDIRIZZO CORE	INDIRIZZO DELLA FIGURA NAZIONALE AGGIUNTO AL PROFILO NAZIONALE	ARRICCHIMENTO COMPETENZE
a	OPERATORE EDILE	STESURA DI INTONACI, POSA DI RIVESTIMENTI, CARTONGESSI E TINTEGGIATURE	Lavori di rivestimento e intonaco	Lavori di tinteggiatura e cartongesso	
b	OPERATORE EDILE	REALIZZAZIONE DI STRUTTURE IN MURATURA E CALCESTRUZZO ARMATO	Costruzione di opere in calcestruzzo armato	Realizzazione opere murarie e di impermeabilizzazione	
c	OPERATORE ELETTRICO	INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI E PER LA SICUREZZA	Installazione/ manutenzione di impianti elettrici civili	Installazione/ manutenzione di impianti speciali per la sicurezza e per il cablaggio strutturato	
d	OPERATORE ELETTRICO	INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DI IMPIANTI INDUSTRIALI E CABLAGGIO COMPONENTI	Installazione/ manutenzione di impianti elettrici industriali e del terziario	Installazione e cablaggio di componenti elettrici, elettronici e fluidici	
e	OPERATORE ELETTRICO	INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI E CABLAGGIO COMPONENTI	Installazione e cablaggio di componenti elettrici, elettronici e fluidici	Installazione/ manutenzione di impianti elettrici civili	
f	OPERATORE ELETTRICO	INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DI IMPIANTI CIVILI E INDUSTRIALI	Installazione/ manutenzione di impianti elettrici civili	Installazione/ manutenzione di impianti elettrici industriali e del terziario	
g	OPERATORE MECCANICO	MONTAGGIO E SALDATURA	Saldatura e giunzione dei componenti	Montaggio componenti meccanici	
h	OPERATORE MECCANICO	LAVORAZIONI MECCANICHE E SALDATURA	Lavorazioni meccaniche, asportazione deformazione	Saldatura e giunzione dei componenti	



lettera	DENOMINAZIONE DELLA FIGURA NAZIONALE	PROFILO REGIONALE	INDIRIZZO DELLA FIGURA NAZIONALE DI RIFERIMENTO - INDIRIZZO CORE	INDIRIZZO DELLA FIGURA NAZIONALE AGGIUNTO AL PROFILO NAZIONALE	ARRICCHIMENTO COMPETENZE
i	OPERATORE MECCANICO	LAVORAZIONI MECCANICHE E INSTALLAZIONE/CABLAGGIO COMPONENTI	Lavorazioni meccanica, asportazione deformazione	per Installazione e cablaggio di componenti elettrici, elettronici e fluidici	
l	OPERATORE MECCANICO	LAVORAZIONI MECCANICHE E MONTAGGIO COMPONENTI	Lavorazioni meccanica, asportazione deformazione	per Montaggio e componenti meccanici	
m	OPERATORE DELLE LAVORAZIONI TESSILI	LAVORAZIONI TESSILI e ARTIGIANALI	*****	*****	Realizzare semplici manufatti artistici su differenti tipi di supporto/materiale applicando le tecniche appropriate e seguendo le indicazioni fornite
n	OPERATORE DELLE PRODUZIONI ALIMENTARI	GESTIONE CANTINA, PRESENTAZIONE PRODOTTO E CONDUZIONE VIGNETO	Produzione di Bevande		

